

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

258° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1996

INDICE

Commissioni permanenti

6* - Finanze e tesoro	Pag. 22
8* - Lavori pubblici, comunicazioni	» 27
9* - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 31
10* - Industria	» 38
11* - Lavoro	» 40
12* - Igiene e sanità	» 50

Commissioni riunite

1* (Affari costituzionali) e 2* (Giustizia)	Pag. 3
10* (Industria) e 13* (Territorio, ambiente, beni ambientali)	» 21

Commissione di inchiesta

Sulle strutture sanitarie	Pag. 61
Caporalato	» 62

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 64
-------------------------------	---------

Organismi bicamerali

Questioni regionali	Pag. 69
RAI-TV	» 74
Informazione e segreto di Stato	» 81
Mafia	» 83
Terrorismo in Italia	» 95
Belice	» 97
Mercato agricolo	» 98

Sottocommissioni permanenti

1* - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 99
5* - Bilancio - Pareri	» 102
7* - Istruzione - Pareri	» 106

CONVOCAZIONI	Pag. 107
--------------------	----------

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1996

9ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
GUARRA

indi del Presidente della 1ª Commissione
CORASANITI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Marra.

La seduta inizia alle ore 16,35.

IN SEDE REFERENTE

(2426) Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso al termine della seduta del 23 gennaio.

Il presidente CORASANITI dà notizia dell'avvenuta presentazione di emendamenti agli articoli da 1 a 5, come pure di emendamenti volti ad aggiungere gli articoli 3-bis e 3-ter.

Il relatore per la 1ª Commissione CASADEI MONTI illustra gli emendamenti da lui presentati agli articoli 1 e 2, quali preannunciati nella precedente seduta.

Il sottosegretario MARRA esprime avviso favorevole all'emendamento 2.1, mentre qualche perplessità dichiara nei confronti dell'emendamento 1.1, dal quale dissente sia in relazione alla veste formale, che al contenuto.

Il senatore RUSSO manifesta attenzione per quanto affermato dal rappresentante del Governo ed auspica, quindi, una parziale riformulazione dell'emendamento relativo all'articolo 1.

Il relatore **CASADEI MONTI** accoglie l'invito e presenta all'attenzione dei commissari l'emendamento 1.1 (nuovo testo), che muta la collocazione del comma 2, quale originariamente configurato.

In senso adesivo si esprime il relatore per la 2ª Commissione, senatore **BELLONI**.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1 (nuovo testo) è così approvato, nonostante l'astensione del senatore **PERLINGIERI**, che aveva, in sede di dichiarazione di voto, evidenziata la superfluità dell'emendamento.

Anche la senatrice **SCOPELLITI** aveva annunciato la sua astensione.

Si procede poi all'esame dell'emendamento 2.1, che, senza dichiarazione di voto, è posto ai voti ed approvato.

Il relatore **CASADEI MONTI**, quindi, si sofferma sull'emendamento 3.3, del senatore Villone, e presenta una corrispondente proposta di modifica, dal tenore onnicomprensivo (03.1). Presenta anche l'emendamento 3.100, che sostituisce l'intero articolo.

Il senatore **VILLONE** osserva che le questioni sottese all'articolo 3, dovrebbero essere risolte con una determinazione non equivoca sulla natura, eventuale o necessaria, della sospensione dei procedimenti nonchè sull'attribuzione alla Camera della decisione definitiva in ordine all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma. A suo avviso, è preferibile la sospensione non automatica dei procedimenti e il conferimento alla Camera di appartenenza del potere definitorio predetto. Quanto agli emendamenti 03.1 e 3.3 egli è orientato a una soluzione non meramente ripetitiva della prescrizione costituzionale, ma diretta a specificare l'esclusione assoluta di alcuni atti dal controllo giurisdizionale, demandando le garanzie contro eventuali abusi alle stesse Camere di appartenenza.

Il relatore **CASADEI MONTI** ritiene che la decisione definitiva sulla applicabilità dell'articolo 68, primo comma, debba essere conferita alle Camere, mentre sulla sospensione dei procedimenti egli ha prospettato due soluzioni possibili, tenendo conto della discussione svolta in occasione del precedente decreto, nonchè degli emendamenti presentati, e si rimette alle Commissioni per l'opzione da assumere al riguardo. Si dichiara quindi disponibile a ritirare l'emendamento 03.1, ritenendo condivisibile la soluzione elaborata dal senatore Villone con l'emendamento 3.3.

Il senatore **SENESE** reputa preferibile integrare l'emendamento 3.100 con l'emendamento 3.3, limitatamente alla sua prima parte. Se le Commissioni dovessero condividere tali proposte di modifica egli sarebbe disposto a ritirare l'emendamento 3.2, dichiarandosi propenso anche ad accogliere la soluzione di cui al comma 6-a) dell'emendamento 3.100, in tema di sospensione dei procedimenti. Quanto all'attribuzione alle Camere della decisione definitiva, essa è a suo avviso implicita sia

nel comma 5 che nel comma 7 dell'emendamento 3.100. Osserva, in proposito, che la Camera dei deputati è già orientata in tal senso in sede di applicazione dell'articolo 68, primo comma, mentre la competente Giunta del Senato ha mostrato alcune perplessità, ad esempio sul caso del senatore Gualtieri.

Il senatore PERLINGIERI dissente dalle modifiche proposte con gli emendamenti 03.1 e 3.3, in quanto non ritiene opportuno interpretare o integrare la prescrizione costituzionale, direttamente applicabile, recata nell'articolo 68, primo comma. Osserva, infatti, che appare di dubbia legittimità una operazione normativa volta a limitare e condizionare l'applicazione di precetti costituzionali, specificando e qualificando le funzioni parlamentari protette dall'immunità. In ogni caso, nell'ipotesi che si debba pervenire a soluzioni normative di livello ordinario, egli ritiene preferibili le disposizioni ispirate alla maggiore garanzia per i parlamentari e per il Parlamento, nel rispetto delle autonome prerogative delle Camere, anche nella disciplina delle attività dei singoli parlamentari. Sarebbe opportuno, in proposito, avviare una riconsiderazione dei regolamenti parlamentari, in modo da renderli più aderenti alla Costituzione, mentre qualsiasi legge ordinaria che intervenga in una materia così critica, suscita riserve di legittimità in quanto diretta a risolvere le tensioni tra giurisdizione e potere legislativo.

Il senatore RUSSO condivide le valutazioni del senatore Perlingieri e ricorda le sue perplessità, manifestate in occasione del precedente decreto, sulla proposta di modifica contenuta nell'emendamento 3.3: a suo avviso, essa si presta all'obiezione di voler interpretare con legge ordinaria le corrispondenti prescrizioni costituzionali, con il rischio di non comprendere tutti i casi possibili, autorizzando implicitamente la perseguibilità degli atti non contemplati. È preferibile, pertanto, optare per soluzioni di natura procedurale, in ordine alle quali concorda con le soluzioni offerte dall'emendamento 3.100, pur osservando che nel comma 3 si prevede un termine per il processo civile che non risulta congruo alla disciplina vigente in materia.

Il relatore CASADEI MONTI, a tale riguardo, si dichiara disponibile a riformulare la disposizione contenuta nella seconda parte del comma 3 dell'emendamento sostitutivo da lui predisposto.

Prosegue il senatore RUSSO, rilevando che il comma 4 dello stesso emendamento 3.100 comporta problemi di tutela del segreto investigativo, laddove prescrive la trasmissione degli atti concernenti le indagini preliminari.

Il senatore BRIGANDÌ condivide in linea di principio le considerazioni svolte dal senatore Perlingieri: cionondimeno, l'esperienza impone di prevenire e arginare gli abusi della giurisdizione, talvolta realizzati con singolare arroganza, ai quali occorre sopperire con prescrizioni normative non equivocate. D'altra parte, egli ritiene che gli abusi degli atti parlamentari possano essere controllati attraverso gli strumenti normativi propri delle Camere e in particolare con i poteri di controllo attribuiti ai Presidenti delle Assemblee. Quanto all'immunità derivante

dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione essa deve comprendere anche le attività svolte fuori dal Parlamento e connesse alla funzione parlamentare.

La senatrice SCOPELLITI apprezza l'elaborazione compiuta dal senatore Casadei Monti con l'emendamento 3.100, che peraltro, nel tentativo di corrispondere alle diverse impostazioni desumibili dagli altri emendamenti, offre una soluzione non sufficientemente chiara, tale da favorire interpretazioni soggettive. Non ritiene opportuno, pertanto, ritirare il suo emendamento sostitutivo (3.5).

Il senatore VILLONE osserva che la normativa ordinaria non potrebbe integrare né interpretare le prescrizioni costituzionali, mentre è possibile e opportuno che siano precisate e chiarite le connessioni tra le attività dei parlamentari e le funzioni parlamentari, in un ambito applicativo che deve essere orientato da disposizioni legislative non equivocate e conformi all'articolo 68. Non si può trascurare, infatti, la circostanza che vi sono tentativi di interpretare l'immunità per le opinioni espresse dai parlamentari, distinguendo la forma e la sostanza degli atti parlamentari, in modo da pervenire a intrusioni abusive in una sfera di prerogative che la Costituzione intende sottrarre al controllo giurisdizionale. La tutela della funzione parlamentare, inoltre, esige che i meccanismi processuali si adattino alla prescrizione costituzionale, e non viceversa.

Il senatore SPERONI considera non agevole distinguere le attività inerenti alle funzioni parlamentari da quelle che vi sono estranee, mentre rileva problemi di tutela dei soggetti, non protetti dall'immunità riservata ai membri del Parlamento, con i quali questi ultimi possono avere occasioni di contrasto. Quanto all'emendamento 3.3, esso rischia a suo avviso di escludere alcuni atti tipici, compresi quelli che potrebbero essere introdotti da eventuali modifiche dei regolamenti parlamentari.

Il senatore VILLONE condivide tale obiezione e si dichiara propenso a convergere su una formula di tenore generale.

Il presidente GUARRA osserva che tale formula è prevista nell'emendamento 03.1.

Il senatore VILLONE, quindi, ritiene che le questioni relative all'articolo 3 potrebbero essere risolte complessivamente affidando al parlamentare interessato l'iniziativa esclusiva per l'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Il senatore SENESE obietta che in caso di inerzia del parlamentare, l'immunità potrebbe non trovare applicazione, mentre si tratta di una garanzia non disponibile. Il relatore CASADEI MONTI obietta a sua volta che il procedimento in sede giurisdizionale potrebbe essere promosso da altri soggetti e il giudice sarebbe comunque tenuto a provvedere. Il senatore VILLONE, persuaso da tali argomentazioni, recede dalla sua prospettazione.

Il senatore MAGLIOZZI ritiene che l'emendamento 3.100 corrisponda ad una esigenza di sintesi che tiene conto delle diverse proposte

di modifica, nella necessità di fronteggiare eventuali abusi dalla magistratura, una volta venuto meno l'istituto dell'autorizzazione a procedere. Egli ritiene opportuno tutelare anche le attività esterne al Parlamento, come proposto con l'emendamento 3.0.1. Osserva, infatti, che vi sono iniziative persecutorie della magistratura, da arginare per la tutela delle funzioni parlamentari anche fuori delle sedi istituzionali.

Si dichiara disponibile, infine, a ritirare l'emendamento 3.1, ritenendolo compreso nel 3.100, per l'esame del quale ritiene opportuno costituire un comitato ristretto.

Il presidente CORASANITI, ricordato il percorso attraverso il quale si è giunti a formulare l'emendamento del relatore 3.100, manifesta perplessità in ordine alla seconda parte dell'emendamento stesso.

Il senatore VILLONE sostiene che per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni del parlamentare, in senso stretto le violazioni di legge da parte dei giudici devono essere sanzionate dal Consiglio superiore della magistratura. Dubbi rimangono invece (e dovrebbero essere chiariti) per quanto attiene agli atti che il parlamentare compie fuori dalla sede del Parlamento.

Il senatore PREIONI sottolinea come i maggiori problemi riguardo alla materia in discussione sussistono per quanto riguarda l'attività esterna del parlamentare e afferma che le norme in esame dovrebbero anzitutto evitare i conflitti fra poteri dello Stato. Nel far presente come il parlamentare dovrebbe essere assolutamente irreprensibile nella sua vita e nella sua attività, afferma che un eccesso di garantismo a favore dei deputati e dei senatori potrebbe nuocere all'immagine delle istituzioni qualora si verificassero casi di effettiva commissione di reati. Appoggia quindi la proposta formulata dal senatore MAGLIOZZI in ordine alla costituzione di un comitato ristretto.

Ricorda poi che pochi segretari di partito stanno decidendo sulle sorti della legislatura e della forma di governo e lamenta il fatto che non vi è sufficiente attenzione da parte dei parlamentari riguardo alla difesa delle proprie attribuzioni costituzionali.

Il presidente GUARRA ricorda al senatore Preioni che comunque saranno tutti i parlamentari che decideranno in ultima istanza sulle riforme istituzionali esercitando il loro incarico senza vincolo di mandato.

Il senatore CASADEI MONTI, dopo aver ricordato i termini della questione riguardante la difficoltà di dare una definizione delle attività non tipiche o esterne dei parlamentari, sottolinea che, per quanto concerne questi atti, pare sufficiente attenersi alle garanzie procedurali previste per legge. In relazione alle critiche espresse dalla senatrice Scopelliti, replica che è tutta da dimostrare la pretesa prolissità del testo da lui presentato.

Interviene quindi il senatore VILLONE sostenendo che dalla discussione è emerso un indirizzo univoco, per cui la seduta potrebbe concludersi dando mandato ai relatori di riformulare il testo dell'emenda-

mento 3.100. Occorre introdurre una garanzia rafforzata per gli atti parlamentari compiuti nell'esercizio delle funzioni tipiche, prevedendo altresì una garanzia procedimentale, con la sospensione automatica del processo *a quo* ed una definizione conclusiva da parte della Camera di appartenenza, salva l'ipotesi di conflitti di attribuzione, in merito all'attività genericamente politica svolta dal parlamentare medesimo.

Il senatore BELLONI concorda con la proposta del senatore Villone, del quale ritiene utile recepire l'emendamento 3.3; l'indicata garanzia procedimentale consente poi di bilanciare le esigenze di tutela della funzione con gli interessi dei soggetti terzi.

Il presidente CORASANITI giudica in ogni caso non tassativa ogni elencazione che si volesse inserire nel previsto emendamento.

Il senatore SENESE teme che il mandato ai relatori sia ancora troppo generico, ritenendo preferibile procedere subito alla votazione. Si oppone il senatore MAGLIOZZI sostenendo l'opportunità di verificare preventivamente la nuova formulazione del testo.

Il senatore SPERONI concorda con le considerazioni in precedenza espresse dal senatore Preioni in merito alla sostanziale espropriazione dei parlamentari, realizzata dalle segreterie dei partiti di appartenenza.

Il senatore RUSSO condivide anch'egli la proposta formulata dal senatore Villone ed esprime il proprio dissenso sul comma 9 dell'emendamento 3.100, nella parte in cui prevede il rimborso delle spese processuali e di patrocinio per il parlamentare prosciolto. A questo proposito il senatore MAGLIOZZI fa presente che in certe ipotesi le spese legali sostenute sono risultate ingenti.

Il senatore BRIGANDI considera ragionevole la proposta del senatore Villone e, dopo aver segnalato sull'argomento il proprio emendamento 3.0.1 si sofferma sull'altro emendamento da lui sottoscritto 3.0.2, sull'accesso dei parlamentari agli uffici di pubbliche amministrazioni o pubblici documenti.

Il presidente CORASANITI fa tuttavia presente che la materia di cui all'emendamento 3.0.2 appare estranea all'argomento in discussione ed oggetto di specifici disegni di legge, la cui calendarizzazione potrebbe essere sottoposta all'Ufficio di Presidenza della 1ª Commissione. Il senatore SPERONI suggerisce a questo riguardo la riformulazione dell'emendamento stesso come articolo aggiuntivo del disegno di legge di conversione. Il presidente CORASANITI si riserva una decisione al riguardo.

Il senatore PREIONI preannuncia un proprio subemendamento al comma 3 dell'emendamento 3.0.1, diretto a chiarire che le valutazioni politiche ivi previste debbano riferirsi ai comportamenti dei soggetti politici. Considera inoltre inopportuna qualsivoglia elencazione, la quale non può essere mai esaustiva, e preferibile una formula omnicomprensiva.

Il relatore per la 1ª Commissione CASADEI MONTI, a nome anche del relatore per la 2ª Commissione Belloni, s'impegna a riformulare l'emendamento 3.100, ad esso premettendo l'emendamento 3.3 del senatore VILLONE, completato con una formula riassuntiva, procedendo inoltre ad eliminare la facoltatività della sospensione del procedimento *a quo* nonchè a semplificare e a sintetizzare l'intero articolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente CORASANITI avverte che le Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia torneranno a riunirsi mercoledì 7 febbraio 1996, alle ore 15,30 per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2426.

La seduta termina alle ore 19.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2426**Art. 1.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Nel comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale è soppresso il secondo periodo.

2. Dopo l'articolo 344 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 344-bis. - (Autorizzazione a procedere ovvero al compimento di determinati atti prescritta dalla Costituzione o da leggi costituzionali). - Quando l'autorizzazione a procedere ovvero l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni contenute nella Costituzione o in leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni nonchè, in quanto non in contrasto con queste, quelle di cui agli articoli 343 e 344».

1.1

CASADEI MONTI, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Nel comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale il secondo periodo è così sostituito:

“Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere ovvero l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni contenute nella Costituzione o in leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni nonchè, in quanto non in contrasto con queste, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346”.

1.1 (Nuovo testo)

CASADEI MONTI, *relatore*

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.1

CASADEI MONTI, *relatore*

Art. 3.

Premettere il seguente articolo:

«Art. 03.

1. I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle funzioni. In nessun caso rispondono per il contenuto degli atti parlamentari compiuti e per i voti dati su di essi».

03.1CASA DEI MONTI, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. In qualsiasi procedimento giurisdizionale nel quale sono prospettate o comunque emergono ipotesi di responsabilità di un membro del Parlamento in riferimento ad opinioni od a voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni, il giudice dispone l'immediata separazione degli atti relativi alle ipotesi predette.

2. In ogni stato e grado del processo penale il giudice, se rileva l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma della Costituzione, la dichiara con sentenza a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale. Nel corso delle indagini preliminari il giudice pronuncia il decreto di archiviazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura penale. Nei procedimenti diversi da quello penale, il giudice pronuncia, anche d'ufficio in ogni stato e grado, i provvedimenti necessari alla loro definizione.

3. Se l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione è eccepita da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo e, se non ritiene di accogliere l'eccezione, dispone con ordinanza non impugnabile la trasmissione diretta di copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. Nel processo civile il giudice decide sentite le parti, entro il termine di venti giorni dall'udienza nella quale l'eccezione è trattata. Se il giudice ritiene di sottoporre d'ufficio alla Camera la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, dispone con ordinanza non impugnabile la trasmissione degli atti, sentite le parti.

4. - a) Se la questione sorge nel corso delle indagini preliminari ed è stata formulata l'imputazione, il pubblico ministero, ove non ritenga di chiedere l'archiviazione, prosegue nelle indagini trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. Ogni richiesta del pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari, fatta prima della

deliberazione della Camera, contiene l'informativa che la questione è pendente.

4. - b) Se la questione è rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette, entro dieci giorni, gli atti al giudice delle indagini preliminari, perchè provveda ai sensi del comma 2.

5. La questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, può essere sottoposta alla Camera di appartenenza anche direttamente da chi assume che il fatto per il quale è in corso un procedimento giudiziario di responsabilità nei suoi confronti, concerne opinioni espresse o voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari. La Camera può chiedere che il giudice sospenda il procedimento, ai sensi del comma 6.

6 - a) Se il giudice ha disposto la trasmissione di copia degli atti, il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque per il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta. Il membro del Parlamento può chiedere al giudice la proroga del termine che, se concessa, non può comunque superare i trenta giorni. La sospensione non impedisce di compiere gli atti indicati nell'articolo 392 del codice di procedura penale.

6 - b) Nel caso di cui al comma 3, il giudice può sospendere il procedimento per un termine non superiore a novanta giorni. Durante la sospensione possono essere compiuti soltanto gli atti urgenti.

7. La deliberazione della Camera favorevole all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 e in ogni altro caso in cui la Camera sia altrimenti investita della questione, è trasmessa all'autorità giudiziaria. Salvo che ritenga di elevare il conflitto di attribuzione ed anche dopo la scadenza del termine di cui al comma 6, il giudice adotta, senza ritardo i provvedimenti indicati nel comma 2 e il pubblico ministero formula la richiesta di archiviazione.

8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili ai procedimenti disciplinari, sostituita al giudice l'autorità investita del procedimento.

9. Il membro del Parlamento definitivamente prosciolto ha diritto di chiedere alla Camera di appartenenza il rimborso delle spese processuali e di patrocinio sostenute per la propria difesa.

3.100

CASADEI MONTI, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. Quando risulti evidente, o venga comunque eccepita, l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice la dichiara di ufficio in ogni stato e grado del procedimento civile, penale, amministrativo e disciplinare. Nella fase delle indagini preliminari del processo penale, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice delle

indagini preliminari non appena rilevata od eccepita l'applicabilità dell'articolo 68.

2. Il giudice, se non ritiene di dover provvedere a norma del comma 1 e semprechè sia rilevata la questione relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, pronuncia, sentite le parti, ordinanza non impugnabile. Con tale provvedimento, qualora non ritenga che la questione sia manifestamente infondata, il giudice trasmette direttamente gli atti alla Camera competente perchè questa deliberi se il fatto per il quale è in corso il procedimento concerna o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e dispone la sospensione del procedimento sino alla deliberazione della Camera competente e, comunque, per un tempo non superiore a novanta giorni. Prima della deliberazione della Camera competente o della scadenza del termine predetto, non possono essere compiuti atti processuali. Nel caso di procedimenti riuniti, il giudice, anche di ufficio, può disporre la relativa separazione. Quando dichiara la questione manifestamente infondata, il giudice informa immediatamente la Camera competente trasmettendo copia all'ordinanza; in tal caso la Camera può richiedere copia degli atti del procedimento e il giudice *deve* disporre la sospensione del procedimento, alla quale si applicano le disposizioni del presente comma in materia di termini.

3.1

MAGLIOZZI, BEDONI, SCALONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. In ogni stato e grado del processo penale, il giudice, se rileva l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, la dichiara con sentenza ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice dispone con decreto motivato l'archiviazione.

2. Nei procedimenti diversi da quello penale, se ricorre la situazione di cui al comma 1, il giudice o l'organo procedente pronuncia anche d'ufficio i provvedimenti necessari alla loro definizione.

3. Se l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione è eccepita da una delle parti, il giudice o l'organo procedente provvede senza ritardo e, se non ritiene di accogliere l'eccezione, lo dichiara con ordinanza non impugnabile, informando la Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. Se la Camera lo chiede, il giudice o l'organo procedente dispone la trasmissione di copia degli atti.

4. Se la questione sorge nel corso delle indagini preliminari ed è stata formulata l'imputazione, il pubblico ministero informa senza ritardo la Camera competente, sempre che non ritenga di chiedere l'archiviazione. Se la Camera lo chiede, il pubblico ministero trasmette copia degli atti non coperti da segreto. Ogni richiesta del pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari, fatta prima della deliberazione della Camera, contiene l'informativa che la questione è pendente.

5. Il giudice o l'organo procedente può sottoporre alla Camera competente la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione anche d'ufficio, sentite le parti con ordinanza non impugnabile. In tal caso dispone la trasmissione alla Camera di copia degli atti.

6. Nel caso di cui al comma 3, se non ritiene di accogliere l'eccezione, e nel caso di cui al comma 5, il giudice o l'organo procedente può sospendere il procedimento per un termine non superiore a novanta giorni. Durante la sospensione possono essere compiuti soltanto gli atti urgenti. Può essere disposta anche d'ufficio la separazione di procedimenti.

7. La questione della applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione può essere sottoposta alla Camera competente anche direttamente da chi assume che il fatto per il quale è in corso un procedimento nei suoi confronti concerne opinioni espresse o voti dati nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari.

8. La deliberazione della Camera favorevole all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nei casi di cui ai commi 3, 4, 5, 7 ed in ogni altro caso in cui la Camera sia altrimenti investita della questione, è trasmessa all'Autorità giudiziaria o all'organo procedente. Il giudice o l'organo procedente adotta senza ritardo i provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 e il pubblico ministero formula richiesta di archiviazione, salvo che ritengano di elevare conflitto di attribuzioni».

3.2

SENESE, RUSSO, PELLEGRINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. Quando, in un procedimento giurisdizionale, risulta evidente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione il giudice, anche di ufficio, la dichiara con sentenza in ogni stato e grado.

2. Quando è sollevata la questione e il giudice ritiene di non provvedere a norma del comma 1, pronuncia, sentite le parti, ordinanza non impugnabile con la quale sospende il procedimento e trasmette direttamente copia degli atti alla Camera competente perchè questa deliberi se il fatto concerna opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

3. La sospensione del procedimento, disposta a norma del comma 2, opera fino alla deliberazione della Camera competente e, comunque, per un termine non superiore a novanta giorni prorogabile una sola volta di ulteriori 30 giorni; la sospensione non impedisce il compimento degli atti urgenti. Il giudice può sempre disporre la separazione dei procedimenti riuniti.

4. Se l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione è rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette immediatamente gli atti al giudice perchè provveda a norma dei commi precedenti.

5. In tutti i casi in cui la Camera afferma l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione il giudice è tenuto a conformarsi alla deliberazione, salvo che venga sollevato conflitto di attribuzione a norma dell'articolo 134 della Costituzione».

3.5

SCOPELLITI

All'emendamento 3.6, premettere il seguente comma:

«01. Si considera in ogni caso applicabile l'articolo 68, primo comma della Costituzione ai voti dati ed alle opinioni espresse in Aula e nelle Commissioni, alla presentazione di disegni di legge o emendamenti, di mozioni, interrogazioni, interpellanze».

Conseguentemente, sostituire nel comma 1, la parola: «quando», con le seguenti: «Nei casi di cui al precedente comma 01, e comunque quando».

3.6/1

VILLONE

All'emendamento 3.6, comma 2, sostituire le parole: «e il giudice ritiene di non provvedere a norma del comma 1», con le seguenti: «il giudice entro i dieci giorni successivi provvede ai sensi del precedente comma 1 se la questione è fondata, ovvero, sentite le parti, con ordinanza non impugnabile sospende».

3.6/2

VILLONE

All'emendamento 3.6, comma 2, lettera a), sostituire le parole: «competente» con le altre: «di appartenenza».

3.6/3

VILLONE

All'emendamento 3.6, comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «il fatto concernere», fino alla fine della lettera a), con le seguenti: «se al fatto si applichi il disposto dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione».

3.6/4

VILLONE

All'emendamento 3.6, comma 2, sopprimere la lettera b).

3.6/5

VILLONE

All'emendamento 3.6, comma 3, dopo le parole: «novanta giorni», inserire le seguenti: «Nel computo del termine non si tiene conto del tempo intercorrente tra la data del decreto di scioglimento delle Camere e la data della prima seduta successiva alle elezioni».

3.6/6

VILLONE

All'emendamento 3.6, comma 4, sostituire la parola: «immediatamente» con le altre: «entro i cinque giorni successivi».

3.6/7

VILLONE

All'emendamento 3.6, sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. La deliberazione della Camera che, entro il termine di cui al comma 3, o anche successivamente alla scadenza del termine medesimo, afferma l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione è trasmessa al giudice, che deve provvedere, entro i dieci giorni successivi alla data di trasmissione, ai sensi del comma 1.

6. Il giudice può sollevare conflitto di attribuzione avverso la deliberazione della Camera che afferma l'applicabilità dell'articolo 68, comma 1, della Costituzione, salvo che per i casi di cui al comma 01».

3.6/8

VILLONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. Quando, in un procedimento giurisdizionale, risulta evidente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione il giudice, anche di ufficio, la dichiara con sentenza in ogni stato e grado.

2. Quando è sollevata la questione e il giudice ritiene di non provvedere a norma del comma 1, pronuncia, sentite le parti, ordinanza non impugnabile con la quale:

a) dichiara la questione non manifestamente infondata e sospende il procedimento, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera competente perchè questa deliberi se il fatto concerna opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni;

b) dichiara la questione manifestamente infondata, informandone immediatamente la Camera competente alla quale invia copia dell'ordinanza; qualora la Camera ne faccia richiesta, il giudice dispone la trasmissione di copia degli atti e la sospensione del procedimento.

3. La sospensione del procedimento, disposta a norma del comma 2, opera fino alla deliberazione della Camera competente e, comunque, per un termine non superiore a novanta giorni; la sospensione non im-

pedisce il compimento degli atti urgenti. Il giudice può sempre disporre la separazione dei procedimenti riuniti.

4. Se l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione è rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette immediatamente gli atti al giudice perchè provveda a norma dei commi precedenti.

5. In tutti i casi in cui la Camera afferma l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione il giudice è tenuto a conformarsi alla deliberazione, salvo che venga sollevato conflitto di attribuzione a norma dell'articolo 134 della Costituzione».

3.6

IL GOVERNO

Premettere il seguente comma:

«01. Si considera in ogni caso applicabile l'articolo 68, primo comma della Costituzione ai voti dati e alle opinioni espresse nelle Assemblee e nelle commissioni parlamentari, nonché alla presentazione di disegni di legge ed emendamenti, ovvero di mozioni, interrogazioni, interpellanze».

Conseguentemente, sostituire al comma 1 la parola «quando» con le seguenti: «Nei casi di cui al comma 01, e comunque quando, in un procedimento giurisdizionale,».

3.3

VILLONE

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Quando è sollevata la questione, il giudice entro i successivi dieci giorni provvede ai sensi del comma 1 se la questione è fondata, ovvero entro lo stesso termine, sentite le parti, con ordinanza non impugnabile sospende il procedimento, trasmettendo copia degli atti alla Camera di appartenenza perchè questa deliberi se al fatto si applichi il disposto dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

2-bis. La sospensione del procedimento, disposta a norma del comma 2, opera fino alla deliberazione della Camera e, comunque, per un termine non superiore a novanta giorni dalla data di trasmissione. Nel computo del termine non si tiene conto del tempo intercorrente tra la data del decreto di scioglimento delle Camere e la data della prima seduta successiva alle elezioni. La sospensione non impedisce il compimento degli atti urgenti. Il giudice può sempre disporre la separazione dei procedimenti riuniti.

2-ter. Se l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione è rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero entro i cinque giorni successivi trasmette gli atti al giudice perchè provveda a norma dei commi precedenti.

2-quater. La deliberazione della Camera che, entro il termine di cui al comma 2-bis, o anche successivamente alla scadenza del termine medesimo, afferma l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Co-

stituzione è trasmessa al giudice, che deve provvedere, entro i dieci giorni successivi alla data di trasmissione, ai sensi del comma 1.

2-quinquies. Il giudice può sollevare conflitto di attribuzione avverso la deliberazione della Camera che afferma l'applicabilità dell'articolo 68, comma 1, della Costituzione, salvo che per i casi di cui al comma 01».

3.4

VILLONE

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 3-bis.

1. Ogni attività di espressione del pensiero di un parlamentare nella propria Camera di appartenenza non è giudizialmente o deontologicamente sindacabile.

2. Il Presidente dell'Assemblea valuterà la correttezza degli interventi e degli atti ed eventualmente li sanzionerà secondo il regolamento della Camera.

3. Qualsiasi espressione di pensiero proveniente da un parlamentare anche indirettamente riferentesi a fatti o valutazioni politiche o ai soggetti politici, anche fuori dal Parlamento, costituisce esercizio delle funzioni parlamentari».

3.0.1

BRIGANDI, MAGLIOZZI, VOZZI

«Art. 3-ter.

1. I parlamentari in carica possono accedere a tutte le strutture dello Stato, nonché a tutti gli uffici e stabilimenti della pubblica amministrazione e degli enti pubblici, anche economici, nonché delle aziende autonome e dei concessionari dei pubblici servizi, con diritto di consultazione ed estrazione di copie, ai fini dell'espletamento del proprio mandato.

2. Sono escluse solo le strutture e i documenti sottoposti a segreto di Stato o segreto istruttorio o comunque sottratte all'accesso ai sensi dell'articolo 24 della legge 2 agosto 1990, n. 241».

3.0.2

BRIGANDI, MAGLIOZZI, VOZZI

Art. 4.

Al comma 1, sostituire le parole da: «perquisizioni» a «coattivo» con le seguenti: «taluno degli atti per i quali è necessaria l'autorizzazione ai sensi dei commi secondo e terzo dell'articolo 68 della Costituzione».

4.3

SENESE, RUSSO, PELLEGRINO

Al comma 1, dopo le parole: «all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo» inserire le seguenti: «all'esecuzione di misure di prevenzione o di ogni provvedimento limitativo della libertà personale».

4.2

CASADE' MONTI, *Relatore*

Al comma 1, dopo le parole: «all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo», inserire le seguenti: «nonchè di misure di sicurezza o di prevenzione aventi natura personale e di ogni altro provvedimento privativo della libertà personale».

4.8

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 2.

4.4

SENESE, RUSSO, PELLEGRINO

Al comma 2 dopo la parola: «L'autorizzazione» inserire le seguenti: «all'esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale».

4.7

SCOPELLITI

Al comma 3, dopo la parola: «giudiziaria», inserire le seguenti: «o dall'organo amministrativo».

4.5

BRIGANDI, MAGLIOZZI, VOZZI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Non possono eseguirsi attività amministrative equipollenti a quelle indicate nel comma 1, se non previa autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene».

4.6

BRIGANDI, MAGLIOZZI, VOZZI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Quando la Camera afferma l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il procedimento è dichiarato estinto o viene archiviato. In ogni caso è fatta salva la facoltà dell'autorità giudiziaria di elevare conflitto d'attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale. Quanto la Camera nega l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione o non si pronuncia entro il termine indicato nel comma 2, il procedimento prosegue.

3-ter. Se il membro del Parlamento viene prosciolto con sentenza passata in giudicato, lo stesso ha diritto di ripetere dalla Camera, cui appartiene, tutte le sfere processuali affrontate per la difesa».

4.1

MAGLIOZZI, BEDONI, SCALONE

Art. 5.

Al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 3», inserire le seguenti: «commi 3 e 5, con la comunicazione prevista dall'articolo 3, comma 4»; e dopo le parole: «l'autorità giudiziaria», inserire le seguenti: «organo precedente».

5.2

SENESE, RUSSO, PELLEGRINO

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e trasmettendo la copia degli atti del procedimento, se richiesti».

5.1

MAGLIOZZI, BEDONI, SCALONE

COMMISSIONI 10ª e 13ª RIUNITE

**10ª (Industria, commercio, turismo)
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1996

10ª Seduta

Presidenza del Presidente della 13ª Commissione
BRAMBILLA

La seduta inizia alle ore 18,10.

IN SEDE REFERENTE

(2423) Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 5, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente BRAMBILLA, dopo aver comunicato che il relatore pre la 13ª Commissione rinuncia all'integrazione di relazione preannunciata nella scorsa seduta, propone che il seguito dell'esame sia rinviato ad altra seduta.

Convengono le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 18,15.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 31 GENNAIO 1996

131^a Seduta

Presidenza del Presidente
FAVILLA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scivoletto.

La seduta inizia alle ore 16,50.

IN SEDE REFERENTE

(2496) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 566, recante disposizioni in materia di reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore LONDEI il quale, dopo aver ricordato che il provvedimento (approvato senza modificazioni dalla Camera dei deputati) si inserisce tra le iniziative volte a razionalizzare il sistema di determinazione del reddito di impresa degli esercenti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione, si sofferma in particolare sulla disposizione che consente una riduzione del reddito di impresa, a titolo di deduzione forfettaria, di un importo percentuale dell'ammontare lordo dei ricavi. Tale deduzione è inversamente proporzionale al crescere dell'importo stesso e trova spiegazione nella esigenza di tener conto dei costi aggiuntivi - non documentabili - derivanti dal calo del carburante custodito negli impianti, che gravano in maniera più significativa sui piccoli esercenti. Sottolinea inoltre che l'agevolazione si applica per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1995, e per i due periodi successivi: con il riammodernamento degli impianti tale regime agevolativo dovrebbe quindi essere superato. Raccomanda, infine, una rapida approvazione del provvedimento.

Si apre il dibattito.

Il presidente FAVILLA, fa presente che il particolare regime della vendita dei carburanti, a volume e non a peso, è alla base del fenomeno del calo del carburante che, naturalmente, interessa i gestori con più ridotto volume di smercio. Appare quindi condivisibile l'orien-

tamento del Governo di tener conto dei costi che gravano sui gestori per questo particolare fenomeno.

Il senatore PAINI giudica apprezzabile la scelta del Governo di tener conto delle esigenze dei gestori dei distributori di carburante, i quali, a più riprese, hanno sollecitato un intervento normativo per limitare le perdite derivanti dal calo del volume dei carburanti stivati nei depositi.

Interviene quindi il senatore VIGEVANI, a giudizio del quale il fenomeno del calo dei carburanti dovrebbe trovare soluzione in una differente modalità di calcolo dello smercio dei carburanti stessi. Più in generale, la concessione di un *bonus* fiscale a favore dei gestori non appare favorire il processo di razionalizzazione della rete distributiva.

Il senatore VENTUCCI sottolinea che il provvedimento riguarda la determinazione del reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante, e quindi va correlato, in generale, con la definizione del reddito di impresa attraverso i parametri relativi e gli studi di settore. Rileva inoltre che il fenomeno del calo dei carburanti, scientificamente rilevato, interessa tutte le fasi della distribuzione.

Interviene quindi il senatore CAVITELLI, secondo il quale il carattere agevolativo del provvedimento non rileva ai fini di una accelerazione del processo di razionalizzazione della rete di distribuzione.

Il senatore COSTA fa presente che la ristrutturazione della rete di distribuzione consentirà ai gestori di raggiungere maggiori livelli di efficienza e di ammortizzare i costi derivanti dal calo del prodotto, fenomeno scientificamente accertato e calcolato anche dagli organismi di controllo. Il provvedimento in titolo, infatti, tiene conto delle sollecitazioni e delle legittime aspettative dei gestori degli impianti di distribuzione di carburante. Per quanto riguarda le prospettive di ammodernamento degli impianti, sarebbe auspicabile l'estensione dei benefici fiscali della «legge Tremonti» - con la defiscalizzazione degli utili reinvestiti - anche per tale settore imprenditoriale. Si consentirebbe in tal modo di avviare a soluzione definitiva il problema annoso dell'adeguamento e ammodernamento degli impianti, dal quale può derivare il superamento del problema tecnico del calo del carburante.

Il Presidente dichiara chiuso il dibattito.

Intervenendo per la replica, il relatore LONDEI, dopo aver fatto proprie le osservazioni circa la necessità di avviare definitivamente l'ammodernamento degli impianti, fa presente che il provvedimento va inquadrato nel contesto dell'accordo raggiunto di recente tra Governo ed esercenti gli impianti di distribuzione.

Il Presidente FAVILLA, dopo aver dato conto dei pareri espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione permanente, fa presente che la 10^a Commissione permanente non ha ancora deliberato in merito all'espressione del parere; propone quindi alla Commissione di fissare per le ore 12 di

venerdì 2 febbraio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(2499) Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1996, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996

(Esame e rinvio)

Il relatore BONAVITA osserva in primo luogo che l'esame del provvedimento in titolo offre alla Commissione l'occasione per affrontare con il necessario approfondimento le numerose e complesse tematiche afferenti alla finanza locale, secondo gli auspici formulati allorquando la Commissione ha esaminato, senza apportarvi modificazioni, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 444 del 1995. Il provvedimento in titolo origina dalla necessità di definire in tempi rapidi, e quindi di portare a conoscenza degli enti locali interessati, la misura dei contributi erariali spettanti per l'anno 1996, nonché di definire disposizioni urgenti per l'espletamento delle funzioni e dei servizi propri degli enti locali. Passando ad esaminare il contenuto dell'articolato, il relatore si sofferma in particolare sulle disposizioni relative ai trasferimenti erariali sottolineando che i contributi ordinari per il 1996 vengono incrementati dell'1,288 per cento (220 miliardi) rispetto al 1995 e che tale somma sarà ripartita in misura percentuale tra tutti gli enti, mentre i contributi consolidati per il 1996 saranno pari a quelli dell'anno precedente.

I trasferimenti per le province, in applicazione della normativa contenuta nel disegno di legge collegato alla manovra finanziaria, sono decurtati del gettito netto dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione, diminuito del gettito dell'imposta per le iscrizioni al pubblico registro automobilistico. Di particolare rilievo si presenta la disposizione che consente di recuperare il 40 per cento dei tagli ai trasferimenti erariali disposti con il decreto-legge n. 41 del 1995, mentre gli enti locali, che hanno visto ridotti i trasferimenti in misura superiore al 3 per cento della spesa corrente per il 1995, potranno contare anche per il 1996 sul contributo assegnato con il decreto-legge n. 444: si tratta in sostanza di una restituzione di circa 290 miliardi a fronte di un taglio dei trasferimenti che ammontava a 670 miliardi.

Per la perequazione della fiscalità locale saranno attribuiti gli stessi importi del 1995, per un totale di 1.515,7 miliardi ed un contributo integrativo di 422,6 miliardi, mentre il fondo nazionale ordinario per gli investimenti resterà pari al 1995. Va segnalato, inoltre, che le Comunità montane avranno a disposizione un fondo ordinario di 182,169 miliardi.

Per quanto riguarda la disciplina dei debiti fuori bilancio, va sottolineata la disposizione che consente agli enti locali di poter riconoscere i debiti fuori bilancio maturati prima del 13 giugno 1990, ma di cui si sia venuto a conoscenza solo dopo il 15 luglio 1991. Per quanto riguarda in-

vece le disposizioni di natura tributaria, il provvedimento prevede l'esenzione dall'INVIM per i trasferimenti a titolo oneroso attuati dai comuni, la proroga al 30 giugno 1996 del termine per la formazione e la consegna dei ruoli per il visto di esecutorietà relativamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonchè la proroga al 31 marzo 1996 del termine per il versamento ordinario della tassa sull'occupazione spazi ed aree pubbliche e quella sulla pubblicità e pubbliche affissioni.

Per tener conto delle modifiche intervenute nella disciplina dei trasferimenti erariali, molto opportunamente il Governo ha prorogato al 29 febbraio 1996 il termine per la deliberazione dei preventivi degli enti locali. Ulteriori disposizioni riguardano infine le provvidenze a favore della Valtellina e il finanziamento di lavori socialmente utili nelle aree napoletana e palermitana.

In relazione alle specifiche tematiche della finanza locale - continua il relatore - va tenuto presente che appare poco significativo l'incremento dei trasferimenti erariali ordinari. Se da un lato l'incremento previsto per il 1996 non appare adeguato alle esigenze degli enti locali, dall'altro va rimarcato il fatto che si rischia in tal modo di penalizzare eccessivamente quei comuni che hanno cercato di riequilibrare i propri conti facendo pienamente ricorso alla fiscalità locale. Ulteriori questioni riguardano lo snellimento di molte procedure amministrative relative all'acquisizione di beni immobili, dando maggiore rilievo alla responsabilizzazione degli enti locali, nonchè la determinazione del tasso di interesse sui mutui concessi ai comuni dalla Cassa depositi e prestiti; sarebbe infatti auspicabile che il tasso di interesse sui mutui sia collegato direttamente al tasso ufficiale di sconto. Rileva inoltre il relatore che una delle maggiori questioni di finanza locale riguarda la modifica della disciplina della Tesoreria unica, tenuto conto che da più parti si sollecita l'adozione di una normativa che consenta ai comuni di gestire direttamente le risorse proprie. Per quanto riguarda l'accensione di mutui per la copertura di maggiori oneri degli espropri, in applicazioni delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 444, sarebbe auspicabile prevedere l'estensione anche agli espropri effettuati per l'edilizia pubblica e residenziale.

Auspica in conclusione che la Commissione possa affrontare con il dovuto approfondimento le questioni relative alla finanza locale, giungendo a definire, in tempi rapidi, le necessarie modifiche e miglioramenti da apportare al provvedimento in titolo.

Il presidente FAVILLA, dopo aver svolto alcune considerazioni in merito alle proposte di modifica illustrate dal relatore, rileva che la Commissione potrà utilmente avviare la discussione generale sul provvedimento in titolo a partire dalla prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente FAVILLA avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 1^o febbraio, alle ore 9, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 17,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1996

177ª Seduta

Presidenza del Presidente
BOSCO*La seduta inizia alle ore 16,15.**IN SEDE REFERENTE*

(2418) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 558, recante disposizioni urgenti in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 gennaio scorso.

Apertasi la discussione generale, interviene il senatore STANZANI GHEDINI, il quale, dopo aver lamentato il fatto che la seduta si è aperta con notevole ritardo per la scarsa partecipazione dei componenti della Commissione (e per tale motivo sarebbe stato preferibile rinviare questo dibattito ad altra data), osserva che il decreto-legge in esame non può essere condiviso, in quanto da un lato non raggiunge lo scopo di tutela dei minori per il quale è stato emanato e, nel contempo, rischia invece di paralizzare un settore imprenditoriale in espansione. A suo avviso, occorrerebbe un più ampio lasso di tempo per approfondire tutta la materia e a tal fine suggerisce di costituire un comitato ristretto al quale potrebbero partecipare anche informalmente tecnici del Ministero e della Telecom. Ritiene comunque che debba essere affrontato adeguatamente il problema della introduzione di codici di accesso e che debbano essere individuati chiaramente i servizi, a contenuto non erotico, che debbono essere lasciati attivi (tale operazione presuppone ovviamente un adeguato sistema di controllo).

Il senatore GEI giudica positivamente l'intervento del Governo ed osserva che gran parte delle linee 144, anche quelle a contenuto non erotico, rappresentano un mezzo per operare delle vere e proprie truffe a danno degli utenti. Condivide pertanto il principio della loro disattivazione, pur ritenendo che occorra disciplinare diversamente i servizi socialmente utili, che peraltro debbono essere individuati attraverso adeguati strumenti di controllo. Il decreto-legge, poi, lascia purtroppo irrisolto il problema delle linee internazionali, contro le quali pare non vi siano attualmente strumenti di contenimento. A tale riguardo, appare

pertanto necessario quanto meno vietarne la pubblicità sia sui giornali che sulle televisioni.

Conclude dichiarandosi disponibile ad accogliere la proposta di costituzione di un comitato ristretto.

La senatrice FAGNI osserva che dalle audizioni informali che si sono svolte in questi giorni è emersa la necessità di modificare il decreto-legge per poterlo perfezionare ed adeguare alla tecnologia in evoluzione. È emerso altresì che la disattivazione del 144 può rivelarsi inutile perchè le linee erotiche si potrebbero trasferire su altri strumenti di trasmissione. Sotto tale profilo, il regolamento dettava una normativa più precisa rispetto a quella del decreto-legge soprattutto per quanto attiene ai controlli (che peraltro si sono dimostrati comunque inefficaci).

In definitiva, le questioni principali che debbono essere affrontate derivano dalla constatazione che non tutte le linee 144 hanno contenuto erotico e che nel contempo le linee a prefisso «00» sfuggono al momento ad ogni controllo. Certo, l'utilizzazione di un codice familiare di accesso potrebbe rivelarsi utile, a condizione che sia concesso a tutti in condizione di parità.

Il senatore SCIVOLETTO giudica positivamente l'azione del Governo per la sua tempestività, ma è evidente che in una sede parlamentare la questione debba essere approfondita e valutata in modo organico, soprattutto per quanto attiene alla tutela dei minori e della loro formazione. *Esprime apprezzamento per la relazione svolta dal senatore Falomi, che ha messo in evidenza i limiti e le contraddizioni della normativa proposta, puntualmente confermati dalle audizioni informali.*

Nel merito, ritiene che sia comunque preferibile, per quanto attiene alla pubblicità, intervenire per porre un freno, anche se poi tali limitazioni potrebbero rivelarsi inefficaci di fronte alla evoluzione tecnologica. In sostanza, è meglio un intervento non del tutto inefficace piuttosto che non intervenire affatto.

Si sofferma poi sul tema dei rapporti tra gli utenti e la Telecom. Sottolinea la necessità di consentire all'utente di poter controllare i consumi effettivi rispetto a quelli dichiarati nelle bollette.

Conclude, osservando che in materie strettamente tecniche quale quella in esame, sarebbe preferibile utilizzare lo strumento della delega legislativa al Governo, potendosi il Parlamento più efficacemente limitare alla fissazione di principi e criteri direttivi. Dichiara di aderire alla ipotesi di costituzione di un comitato ristretto, fermo restando il termine di presentazione degli emendamenti già fissato dall'Ufficio di Presidenza della Commissione per le ore 13 di domani.

Il senatore DE CORATO osserva che disciplinare una materia in continua evoluzione tecnologica appare assai difficile. Pertanto, pur apprezzando lo spirito che ha animato il Governo nella emanazione di questo decreto-legge, ritiene ora che la Commissione debba approfondire seriamente la questione con un comitato ristretto costituito *ad hoc* sin da oggi. Ritiene che sarebbe utile conoscere la normativa degli altri paesi europei in materia e si riserva di presentare emendamenti.

Il senatore GERMANÀ, dopo aver lamentato il fatto che il Governo non ha ancora risposto ad una sua interrogazione in materia, fa pre-

sente che non vengono adeguatamente pubblicizzati i notevoli disservizi della Telecom a danno degli utenti, i quali sono indifesi rispetto anche alla fatturazione dei consumi e alla determinazione degli interessi di mora. Nel merito, giudica indispensabile moralizzare ogni tipo di comunicazione, sia telefonica che televisiva, considerato l'elevato allarme sociale che sta generando l'introduzione sempre più frequente di violenza ed erotismo negli strumenti trasmissivi.

Concorda sulla proposta di istituzione di un comitato ristretto.

Il senatore BACCARINI ritiene che, nonostante la continua evoluzione tecnologica, sia necessario comunque legiferare, al fine di prevenzione dei fenomeni più gravi. Sotto tale profilo l'intervento del Governo appare condivisibile. Dopo aver espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione, si dichiara favorevole alla costituzione di un comitato ristretto per l'esame degli emendamenti.

Il presidente BOSCO giudica condivisibile in linea di principio il testo del decreto, di cui però occorre verificare la compatibilità con le tecnologie. Propone che entro la giornata di domani i Gruppi indichino il loro rappresentante nel comitato ristretto, che così potrà sin dalla settimana prossima procedere al vaglio degli emendamenti.

Conclusosi il dibattito, replica il relatore FALOMI il quale esprime apprezzamento per le audizioni informali svolte in ufficio di Presidenza, le quali hanno portato un notevole contributo di conoscenza tecnica. Ritiene che quando si interviene sui diritti di libertà sia indispensabile accrescere i livelli di responsabilità. A tale riguardo, positivo appare il fatto che tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito hanno dichiarato di condividere le finalità del decreto, anche se può rivelarsi in parte inefficace. Infatti, è già in atto una massiccia migrazione delle linee erotiche sui prefissi internazionali; da qui l'esigenza di studiare nuove e più efficaci forme di tutela, tra cui l'introduzione di codici familiari. Ravvisa l'esigenza di effettuare adeguate distinzioni delle varie tipologie di servizi, al fine di disattivare solo quelli a contenuto effettivamente erotico o comunque nocivo per i minori. Anche la questione della pubblicità deve essere approfondita. Conclude dichiarandosi disponibile alla costituzione di un comitato ristretto, fermo restando il termine per gli emendamenti già fissato per domani.

La Commissione conviene quindi di procedere alla costituzione di un comitato ristretto per l'esame degli emendamenti, il cui termine di presentazione resta fissato per domani alle ore 13.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(2413) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 545, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 gennaio scorso.

La Commissione, considerato che il provvedimento è sostanzialmente identico nel contenuto rispetto al precedente decreto decaduto, conviene di dare per svolta la discussione generale e di procedere direttamente alla trattazione degli emendamenti, il cui termine di presentazione resta fissato per le ore 13 di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1996

144ª Seduta*Presidenza del Presidente*

FERRARI Francesco

Intervengono il Sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Prestamburgo e, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Marcello PANETTONI, Presidente dell'Unione Province d'Italia (UPI) e il dottor Piero ANTONELLI, Capo ufficio studi dell'UPI.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(2495) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 518, recante interventi urgenti nei settori agricoli, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 gennaio scorso.

Il presidente FERRARI, ricordato che ieri era iniziata la discussione generale, avverte preliminarmente che la 1ª Commissione ha trasmesso un parere favorevole, mentre la 5ª Commissione ha rinviato l'emissione del parere. Fa poi presente che, comunque, il decreto-legge è già stato calendarizzato e inserito nell'ordine del giorno nella seduta di domani 1º febbraio.

Il presidente Ferrari, intervenendo quindi in sede di discussione generale, osserva, con riferimento all'articolo 4 del decreto-legge che tale disposizione si limita ad affrontare alcune questioni relative ai trasferimenti delle quote latte senza azienda agricola, peraltro prese in considerazione anche dall'iniziativa approvata recentemente dalla Commissione agricoltura; peraltro non viene preso in esame il problema, a suo avviso, più urgente legato alla compensazione (anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 520 del 1995) delle quote B ridotte in base alla legge n. 46 del 1995, che gli interessati hanno continuato a produrre in attesa degli esiti dei ricorsi presentati. Altra questione da affrontare, ad avviso del presidente Ferrari, riguarda le modalità con cui procedere alla compensazione nazionale, attualmente disciplinata dall'articolo 6 del decreto ministeriale n. 762 del 1994.

Alla luce di tali considerazioni, preannuncia la presentazione di un emendamento riferito all'articolo 4 del decreto, con cui sono apportate alcune modifiche relative all'articolo 5 della legge n. 468 del 1992.

Avverte che è stato anche presentato un emendamento, da riferire all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, di cui è primo firmatario il senatore Cusimano.

Il senatore ROBUSTI dichiara di ritenere pienamente condivisibili le considerazioni svolte dal presidente Ferrari e dichiara di associarsi alla sua iniziativa.

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO fornisce alcuni dei chiarimenti richiesti in tema di provvedimenti per il lupo italiano, preannunciando che, con la riforma del corpo forestale, sarà possibile costituire un gruppo cinofilo che si avvalga di tale animale.

Sul chiarimento reso dal sottosegretario Prestamburgo prendono brevemente la parola il senatore BORGIA (il quale si sofferma su alcune considerazioni che erano state svolte dall'Unione zoologica italiana) e il senatore CARINI (che chiarisce come eventuali rilievi mossi dall'ENCI, che è un'organizzazione privata a carattere commerciale, attengono alla circostanza che l'Ente per la tutela del lupo italiano non appartiene a tale organismo).

Ha quindi la parola per la replica il relatore BORRONI, il quale sottolinea preliminarmente che, in un momento in cui spetta all'Italia la Presidenza dell'Unione europea, con le connesse responsabilità in tema di elaborazione e conduzione della politica agricola comunitaria, la Commissione si sofferma a discutere i problemi attinenti alla tutela del lupo italiano. Con riferimento al merito del decreto, sottolinea ancora una volta - pur se alcune questioni affrontate nel provvedimento sembrano rivestire sicuramente carattere di urgenza - il carattere disomogeneo dei materiali normativi inseriti nel decreto, che più opportunamente dovrebbe essere ripresentato in una diversa veste. Ricordato inoltre che sul problema più generale della riforma dell'AIMA il Governo non si è adoperato per accelerare la prosecuzione dell'*iter* del relativo provvedimento, dichiara comunque di ritenere che - ove la Commissione venga in tal senso - sia comunque possibile completare l'*iter* del provvedimento in esame, apportandovi anche le eventuali modifiche preannunciate.

Dopo un intervento di carattere procedurale del senatore ROBUSTI, che ritiene condivisibile la proposta di proseguire l'*iter* del provvedimento apportandovi le modifiche preannunciate (fra le quali riveste, a suo avviso, particolare urgenza la questione della compensazione nazionale), il presidente FERRARI avverte che si passerà all'esame degli emendamenti presentati, dando per illustrato l'emendamento 4.1, a sua firma, cui ha fatto riferimento nel corso della discussione generale.

Il senatore **ROBUSTI**, con riferimento al testo dell'emendamento 4.1, al capoverso 12-bis, propone al presidente Ferrari di sopprimere le parole: «limitatamente ai produttori associati» e di inserire, sempre al capoverso 12-bis, dopo le parole: «compensazione nazionale da effettuarsi», le altre: «comunque entro il 30 luglio di ogni anno».

Il presidente **FERRARI** dichiara di accogliere le modifiche proposte dal senatore Robusti e i senatori **NATALI**, **BUCCI**, **CUSIMANO**, **DI MAIO**, **DUJANY**, **BORGIA**, **ROBUSTI** e **CARINI** dichiarano di apporre la propria firma all'emendamento 4.1, nel testo come modificato dal relatore.

L'emendamento 4.1 nel testo modificato, favorevoli il relatore e il rappresentante del Governo, posto ai voti, è accolto all'unanimità.

Il **PRESIDENTE** avverte che si passerà all'esame dell'emendamento 1.1, di iniziativa del senatore Cusimano, aggiuntivo di un comma all'articolo 1 del disegno di legge di conversione; ricordato quindi che la Commissione bilancio non si è ancora espressa sul testo del provvedimento in titolo, fa rilevare al senatore Cusimano che l'emendamento 1.1 potrebbe implicare eventuali oneri finanziari, invitandolo a ripresentarlo direttamente in Assemblea.

Dopo che il senatore **CUSIMANO** ha dichiarato di insistere per la votazione dell'emendamento 1.1 (che dà per illustrato), il **PRESIDENTE** fa osservare che il parere sull'emendamento in esame potrà essere reso dalla Commissione bilancio direttamente all'Assemblea, all'atto della emissione del parere sul testo del decreto.

Favorevoli il relatore e il rappresentante del Governo, l'emendamento 1.1 è accolto all'unanimità.

Il **PRESIDENTE** avverte che si passerà a votare il mandato al relatore.

Il relatore **BORRONI** fa osservare che, come già preannunciato, sarà impossibilitato a partecipare alla seduta dell'Assemblea di domani mattina per l'esame del provvedimento, per concomitanti e precedenti impegni.

La Commissione conferisce quindi mandato al presidente Ferrari (in sostituzione del relatore Borroni) a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in titolo, con le modifiche testè accolte, autorizzandolo a richiedere, ai sensi dell'articolo 77, comma 2 del Regolamento, l'autorizzazione a riferire oralmente.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui problemi concernenti la prima applicazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sulle zone di montagna e la prospettiva circa l'attuazione degli impegni specifici posti a carico di enti: audizione di rappresentanti dell'Unione delle Province d'Italia (UPI)

(Seguito dell'indagine e rinvio)

(R048 000, C09*, 0003*)

Il **PRESIDENTE** svolge brevi considerazioni introduttive relative ai problemi applicativi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, relativa alle zone montane.

Il professor PANETTONI, nel consegnare agli atti della Commissione una nota scritta, sottolinea preliminarmente come vada valutato favorevolmente l'incremento a favore delle zone montane disposto in sede di manovra finanziaria per il corrente anno e ricorda altresì come, anche in sede di ripartizione dei fondi destinati alle autonomie locali, sia stato destinato un finanziamento per la riaggregazione dei piccoli comuni montani.

Sul piano più generale osserva che le Regioni risultano largamente inadempienti nell'attuazione della normativa speciale e si sofferma sulle difficoltà che si sono riscontrate ad individuare l'esatto ruolo delle comunità montane, nonché la loro ottimale dimensione territoriale, questione che può aver influito sul ritardo nella delimitazione territoriale da parte delle Regioni. Ricordato inoltre che il problema della definizione dei territori montani riguarda anche le questioni altimetriche, sottolinea che la legislazione nazionale sulla materia denota una certa frammentarietà normativa. Si sofferma in particolare su alcune ambiguità normative che sussistono in materia di intrecci di competenze tra funzioni delle province e funzioni degli enti locali (per esempio con riferimento all'articolo 7 della legge n. 97 e ad alcune disposizioni della legge n. 142 del 1990 in materia di autonomie locali), sottolineando, comunque, come sussista - a livello di associazioni UPI e UNCEM - una disponibilità alla concertazione ed alla collaborazione tra i vari livelli istituzionali, come dimostra un accordo interpretativo, recentemente raggiunto, proprio in materia di ripartizioni di competenze, che potrà essere anche definito sul piano legislativo.

Su richiesta del presidente FERRARI, che chiede chiarimenti sugli intrecci di competenze fra comuni e province, anche in relazione all'accesso ai programmi comunitari, il professor PANETTONI si sofferma sulla esigenza che le province svolgano a pieno titolo il ruolo di interlocutori per l'accesso ad alcuni programmi comunitari, ritenendo che, come nella impostazione della citata legge n. 142, la provincia possa costituire un punto di riferimento per il governo di aree «vaste» a livello di servizi e di governo del territorio: spetta comunque alle province svolgere un ruolo propositivo ed effettuare il necessario salto di qualità, supportando ed, in alcuni casi, anche surrogando le iniziative comunali. L'UPI sta svolgendo un'opera di sollecitazione verso gli organismi provinciali perchè si attrezzino in tale direzione, specie in regioni, quali la Lombardia, che hanno un'ampia estensione territoriale: la sfida per la provincia è quindi di divenire l'ente intermedio di riferimento, in concorrenza positiva con gli altri livelli istituzionali.

Dopo che il sottosegretario PRESTAMBURGO ha sottolineato come l'impianto innovativo volto allo sviluppo di una economia integrata, adottato dalla legge n. 97, potrebbe essere vanificato da eventuali inadempienze regionali, il professor PANETTONI concorda sulla opportunità di favorire uno sviluppo integrato (particolarmente necessario in zone a bassa imprenditoria) per il necessario rafforzamento sinergico.

Il presidente FERRARI, nel ringraziare il professor Panettoni per l'ampia relazione svolta, e ricordato come il Parlamento abbia recente-

mente provveduto ad apportare alla legge n. 97 una modifica resa necessaria dalle prime esperienze applicative, dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato.

La seduta termina alle ore 17,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2495

al testo del decreto-legge

Art. 4.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. Beneficiano prioritariamente della compensazione, anche nazionale, i produttori nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B ai sensi della normativa vigente, nei limiti del quantitativo ridotto.”;

b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

“12-bis. L'AIMA effettua una preventiva compensazione nazionale limitatamente ai produttori associati sulla base dei dati relativi alle compensazioni effettuate dalle associazioni dei produttori, al fine di consentire la restituzione delle somme trattenute dagli acquirenti nel limite dell'80 per cento. Il restante 20 per cento viene trattenuto dagli acquirenti sino al completamento della procedura di compensazione nazionale da effettuarsi anche in relazione alle dichiarazioni degli acquirenti per i produttori non associati”».

4.1

FERRARI Francesco, BORRONI, CORVINO, ORLANDO, MOLTISANTI

al disegno di legge di conversione

Art. 1.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«.....Sono fatti salvi gli effetti degli atti posti in essere dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in attuazione dell'articolo 18 dei decreti-legge 23 settembre 1994, n. 548, 25 novembre 1994, n. 648, 26 gennaio 1995, n. 23 e 27 marzo 1995, n. 87.»

1.1

CUSIMANO, NATALI, MOLTISANTI

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 31 GENNAIO 1996

271^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CARPI

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2496) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 566, recante disposizioni in materia di reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio; questione di competenza)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore GANDINI fornisce ulteriori elementi di chiarificazione circa la *ratio* ispiratrice del decreto-legge n. 566 del 1995, che si pone in linea con quanto sottoscritto, nel recente accordo sulla ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti, tra i rappresentanti delle categorie interessate e il Ministro dell'industria.

Il senatore LOMBARDI CERRI giudica in modo estremamente negativo il provvedimento poichè esso costituisce un precedente pericoloso per la finanza pubblica. Propone infine che, ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento, la Commissione sollevi dinanzi al Presidente del Senato un conflitto di competenza, atteso che il contenuto della materia disciplinata dal decreto-legge attiene esclusivamente al problema della ristrutturazione della rete di vendita dei carburanti.

Il senatore MASIERO ribadisce la propria contrarietà alla proposta di parere favorevole.

Il senatore LARIZZA, ricordato come il provvedimento recepisca l'accordo intervenuto tra Governo e associazioni di categoria, sottolinea la necessità di individuare più correttamente la quantità di carburanti soggetti alla volatilità. Ritiene pertanto che il decreto-legge dovrebbe essere convertito in legge al più presto.

Si associano i senatori CANGELOSI e LADU.

Il senatore PONTONE chiarisce che la categoria dei distributori di carburanti agisce sostanzialmente come un sostituto di imposta. Tenuto altresì conto delle condizioni in cui il personale del comparto produttivo è costretto a operare, ritiene che il provvedimento dovrebbe essere tempestivamente convertito in legge.

Il presidente CARPI, quindi, rileva che, preliminarmente all'espressione del parere, la Commissione deve pronunciarsi sulla proposta del senatore Lombardi Cerri.

La Commissione unanime, infine, accoglie la proposta di sollevare conflitto di competenza in ordine al disegno di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento, e il seguito dell'esame del disegno di legge, pertanto, viene rinviato.

La seduta termina alle ore 16,55.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCLEDÌ 31 GENNAIO 1996

184ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

TAPPARO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale LISO e per la pubblica istruzione PORZIO SERRAVALLE.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(2416) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 554, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la definizione di criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 30 gennaio scorso, dopo che erano stati illustrati tutti gli emendamenti.

Il presidente TAPPARO informa che è pervenuto da parte della 5ª Commissione permanente parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su alcuni emendamenti ad essa trasmessi.

Dopo che il senatore SPISANI ha dichiarato di aggiungere la propria firma all'emendamento 4.0.2, si passa all'espressione dei pareri del relatore e del Governo, nonché alla votazione degli emendamenti.

Sull'emendamento 1.1 il relatore CARNOVALI esprime parere favorevole, mentre il sottosegretario LISO si rimette alla Commissione.

Posto ai voti l'emendamento 1.1 risulta approvato.

Il relatore CARNOVALI si rimette alla Commissione sull'emendamento 1.2, che raccoglie invece il parere contrario del sottosegretario LISO, il quale precisa che quanto da esso proposto risulta già esplicitato nella normativa vigente.

In considerazione delle affermazioni del rappresentante del Governo, il senatore NAPOLI ritira l'emendamento 1.2.

Col parere contrario del relatore CARNOVALI e del sottosegretario LISO è quindi posto ai voti e respinto dalla Commissione l'emendamento 1.3.

In assenza dei presentatori, l'emendamento 1.4 è fatto proprio dal senatore BEDIN, che lo riformula in un nuovo testo, teso ad articolare la rappresentanza dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro del settore.

Sull'emendamento 1.4 (nuovo testo), cui aggiungono firma i senatori Napoli, Delfino, Spisani e Tapparo, il relatore CARNOVALI e il sottosegretario LISO si rimettono alla Commissione.

Previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori NAPOLI, DELFINO, SPISANI, TAPPARO e DE GUIDI, l'emendamento 1.4 (nuovo testo), posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Il relatore CARNOVALI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.5, mentre il sottosegretario LISO esprime parere contrario, ritenendo opportuno che l'attività consultiva non venga meno nei confronti del consiglio di vigilanza dell'INPS.

Posto ai voti l'emendamento 1.5 è approvato dalla Commissione.

Sugli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10, di contenuto identico, il relatore CARNOVALI esprime parere favorevole, mentre il sottosegretario LISO manifesta perplessità, ritenendo più opportuno il mantenimento dell'unitarietà dell'organo giudicante.

In sede di dichiarazione di voto interviene il senatore DE LUCA, il quale esprime voto contrario, rilevando come il comitato, richiamato negli emendamenti, esisteva già nel 1993, ma ad esso non fu affidata la competenza per i ricorsi, in omaggio al principio dell'unitarietà dell'organo giudicante.

Con unica votazione gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10, di contenuto identico, sono respinti dalla Commissione.

Previa espressione di parere contrario del relatore CARNOVALI e del sottosegretario LISO, sono quindi posti ai voti e respinti con separate votazioni gli emendamenti 2.1, 2.2 e 3.1.

Il relatore CARNOVALI esprime parere favorevole sull'emendamento 3.0.1, mentre sul medesimo emendamento esprime parere contrario il sottosegretario LISO, ricordando come la delega da attuarsi da parte del Governo in materia di previdenza agricola vada in direzione diversa da quelle contemplata nell'emendamento.

Posto ai voti l'emendamento 3.0.1 è respinto dalla Commissione.

Previo parere contrario del relatore CARNOVALI e del sottosegretario LISO, è quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 3.0.2

Sull'emendamento 3.0.3 esprime parere contrario il relatore CARNOVALI. Il sottosegretario LISO manifesta a sua volta parere contrario, ritenendo il suo contenuto superato dall'introduzione della proroga del condono previdenziale agricolo in un decreto-legge emanato dal Governo il 29 gennaio scorso.

A seguito della precisazione del rappresentante del Governo, il senatore SPISANI ritira l'emendamento 3.0.3.

Previo parere contrario del relatore CARNOVALI e del sottosegretario LISO, la Commissione respinge quindi l'emendamento 3.0.4.

Il relatore CARNOVALI esprime parere contrario sull'emendamento 4.0.1, mentre il sottosegretario LISO si dice favorevole, pur ricordando che il problema ad esso sotteso è già stato risolto con il menzionato decreto-legge di recente emanato dal Governo.

Posto ai voti l'emendamento 4.0.1 risulta approvato dalla Commissione.

Il presidente TAPPARO fa presente che l'emendamento 4.0.2 - che registra peraltro il parere contrario della 5ª Commissione permanente - presenta problemi di improponibilità, apparendo estraneo all'oggetto del decreto; invita pertanto i presentatori a ritirarlo.

Dopo che il sottosegretario PORZIO SERRAVALLE ha richiamato l'attenzione sull'importanza pratica dell'emendamento, volto a correggere un errore in cui si era incorsi nella stesura definitiva del provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1996 e ha fornito di esso una nuova e più idonea formulazione, tesa ad esplicitare la condizione che i docenti siano in servizio nell'anno scolastico 1995-1996, sulla questione si apre un breve dibattito.

Il senatore PELELLA rileva che già di per sé l'articolo 4 del decreto, cui l'emendamento intende aggiungersi, risulta estraneo all'oggetto del medesimo; bisogna poi considerare che non risultano al momento all'esame del Parlamento altri decreti in cui la norma -la cui approvazione è sul piano pratico di notevole importanza - possa trovare inserimento.

Il senatore DELFINO dichiara di condividere pienamente il merito dell'emendamento, la cui approvazione costituirebbe un atto di giustizia e di equità nei confronti della categoria interessata. Cionondimeno si rende conto della necessità di attenersi alle norme regolamentari, evitando di creare problemi e di appesantire l'iter del decreto. Invita pertanto il Governo a farsi carico del problema con l'emanazione di un apposito decreto-legge che avrebbe peraltro il vantaggio di un'entrata in vigore immediata della norma.

Il senatore BEDIN dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 4.0.2 che auspica possa essere posto ai voti: l'estraneità alla materia non rileva data la non rispondenza del decreto medesimo a criteri di rigorosa uniformità.

Il relatore CARNOVALI, senza entrare nel merito dell'emendamento, ricorda che su di esso è stato espresso parere contrario da parte della 5ª Commissione permanente e che, d'altra parte, l'estraneità all'oggetto del decreto appare incontrovertibile. Invita pertanto i proponenti al ritiro, considerato anche il rischio che, così appesantito, il decreto-legge che disciplina la soppressione dello SCAU possa subire un rallentamento che metta a rischio la sua stessa conversione in tempo utile.

Dopo che il senatore DE LUCA ha richiamato l'attenzione sulla grande rilevanza politica dell'emendamento, che lo induce ad non accedere alla richiesta di ritiro e il senatore DELFINO ha ulteriormente precisato la sua posizione - favorevole sul merito ma contraria ad affrontare la questione in questa sede, da ritenersi impropria - il presidente TAPPARO rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2416**al testo del decreto-legge****Art. 1.**

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A tal fine Inps e Inail stipulano apposita convenzione riguardante:

- a) le modalità di accertamento e riscossione dei contributi e premi;*
- b) l'informativa che l'Inps deve fornire all'Inail;*
- c) le verifiche ispettive;*
- d) l'accertamento delle condizioni per l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli;*
- e) la realizzazione di banche dati ed i collegati adempimenti in materia di modulistica».*

1.1

NAPOLI

Al comma 2, sostituire le parole da: «in tutti i rapporti» fino alla fine, con le seguenti: «nei rapporti attivi e passivi facenti capo al soppresso SCAU, con eccezione dei crediti contributivi che sono attribuiti all'Inps ed all'Inail per quanto di competenza».

1.2

NAPOLI

Al comma 3, primo periodo, le parole: «quale organo dell'Inps» sono sostituite dalle seguenti: «presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

1.3

NAPOLI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire, ove ricorre, la parola: «tre» con la seguente: «quattro».

1.4CUSIMANO, MOLTISANTI, RECCIA, NATALI,
MULAS, BEDIN

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole dall'inizio del periodo alle parole: «dell'agricoltura», con le seguenti: «La Commissione è composta da quattro rappresentanti dei lavoratori subordinati, da tre rappresentanti dei lavoratori autonomi dell'agricoltura e da un rappresentante dei datori di lavoro del settore.».

1.4 (Nuovo testo)

BEDIN, NAPOLI, DELFINO, SPISANI, TAPPARO

Al comma 5, sostituire le parole da: «del consiglio di vigilanza» a: «dell'Istituto» con le seguenti: «del Consiglio di amministrazione dell'Inps e dell'Inail».

1.5

NAPOLI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. I ricorsi previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 sono decisi in unico grado dal Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti di cui all'articolo 29 della legge 9 marzo 1989, n. 88.».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «dagli articoli 10 e 15» con le seguenti: «dall'articolo 10».

1.6

DELFINO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. I ricorsi previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 sono decisi in unico grado dal Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti di cui all'articolo 29 della legge 9 marzo 1989, n. 88.».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «dagli articoli 10 e 15» con le seguenti: «dall'articolo 10».

1.7

SPISANI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. I ricorsi previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 sono decisi in unico grado dal Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti di cui all'articolo 29 della legge 9 marzo 1989, n. 88.».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «dagli articoli 10 e 15» con le seguenti: «dall'articolo 10».

1.8

BRICCARELLO, ZANOLETTI, FABRIS Pietro

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. I ricorsi previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 sono decisi in unico grado dal Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti di cui all'articolo 29 della legge 9 marzo 1989, n. 88.».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «dagli articoli 10 e 15» con le seguenti: «dall'articolo 10».

1.9

MULAS

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. I ricorsi previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 sono decisi in unico grado dal Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti di cui all'articolo 29 della legge 9 marzo 1989, n. 88.».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «dagli articoli 10 e 15» con le seguenti: «dall'articolo 10».

1.10

BEDIN

Art. 2.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «apposite strutture centrali», inserire le seguenti: «di livello di direzione generale»

2.1

D'ALI, SPISANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È istituita, quale struttura dell'INPS, una apposita direzione centrale agricola con articolazioni provinciali ed un Comitato di indirizzo e vigilanza in materia di previdenza agricola composto dalle parti sociali. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono determinate dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzando in ogni caso un'economia di spesa per il bilancio dell'Istituto.».

2.2

SPISANI, D'ALI

Art. 3.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) imprese, singole od associate, che svolgono lavori di sistemazione o manutenzione agraria, forestale e di verde pubblico o privato"».

3.1

D'ALI, SPISANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, la lettera c) del comma 24 è sostituita dalla seguente: c) equiparazione dell'aliquota dei contributi agricoli unificati alla media di quanto corrisposto dalle aziende agricole dell'Unione Europea.».

3.0.1

D'ALI, SPISANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

1. I termini del 1 ottobre 1994, 1 ottobre 1995 e 1 ottobre 1996 previsti ai commi 27 e 28 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 sono differiti, rispettivamente, al 1 ottobre 1996, al 1 ottobre 1997 e al 1 ottobre 1998.».

3.0.2

D'ALI, SPISANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-quater.

1. All'articolo 18, comma 7, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole «interessi dell'8 per cento annuo» sono sostituite dalle seguenti: «interessi del 5 per cento annuo».

2. Il termine di cui all'articolo 18, comma 9, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, così come modificato dall'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è differito al 31 luglio 1996.

3. Il termine di cui all'articolo 18, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è differito al 30 giugno 1997.

4. All'articolo 18, comma 10, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 sono soppresse le parole: «ed una somma pari ad un quinto del debito residuo alla data del 31 marzo 1995.».

3.0.3

D'ALI, SPISANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-quinquies.

1. All'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, dopo il comma 1 è inserito il seguente : «1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti che alla data del 1 luglio 1990 hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età se uomini e il quarantesimo anno di età se donne».

2. I soggetti che alla data del 1 luglio 1990 hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età se uomini e il quarantesimo anno di età se donne, e che si sono iscritti negli elenchi degli imprenditori agricoli a titolo principale tenuti dal soppresso SCAU, hanno la facoltà di rimanere iscritti a tutti gli effetti e di percepire le relative prestazioni.

3. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990 n. 233, deve essere interpretato nel senso che le disposizioni di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, sono estese anche ai coadiuvanti dell'imprenditore agricolo a titolo principale che, pur non essendo titolari dell'impresa, collaborino con il conduttore da almeno tre anni.».

3.0.4

D'ALI, SPISANI

Art. 4.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4 bis.

(Interpretazione autentica della legge 28 dicembre 1995, n. 549)

1. Il comma 22 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si interpreta come proroga, fino al 31 dicembre 1997, entro i limiti di spesa definiti contestualmente, delle disposizioni dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451».

4.0.1

DE LUCA, DANIELE GALDI, DE GUIDI,
GRUOSSO, PELELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4 ter.

(Interpretazione autentica della legge 28 dicembre 1995, n. 549)

I commi 27 e 28 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 si interpretano nel senso che, ai corsi ivi previsti per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, sono ammessi tutti i docenti non di ruolo che, alla data di entrata in vigore della stessa legge, abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nel settennio 1989-1995».

4.0.2

DE LUCA, PELELLA, SPISANI, BEDIN

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MERCLEDÌ 31 GENNAIO 1996

135ª Seduta

Presidenza del Presidente

ALBERTI CASELLATI

indi del Vice Presidente

MANARA

*Interviene il ministro per la famiglia e la solidarietà sociale Ossicini
nonchè il sottosegretario di Stato per la sanità Condorelli.*

La seduta inizia alle ore 17,15.

IN SEDE REFERENTE

(2466) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 20, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

(Esame e rinvio)

La relatrice PIETRA LENZI illustra il provvedimento in titolo che reitera, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, il decreto-legge 18 novembre 1995, n. 487, senza tuttavia l'articolo 8 concernente il personale addetto ai SERT che costituisce ora il decreto-legge n. 21 del 18 gennaio 1996 (A.S. 2467). Poichè l'orientamento espresso dal Senato in sede di esame del precedente decreto non ha trovato accoglimento, rimangono notevoli perplessità, soprattutto per alcune disposizioni quali, in primo luogo, il comma 3 dell'articolo 1, che non contempla le università quali soggetti abilitati a chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione ed al recupero della tossicodipendenza. Perplessità desta anche la disposizione concernente la riduzione del danno, sempre contenuta nel comma 3 dell'articolo 1. L'articolo 3, poi, reintroduce la commissione prevista dall'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, per la quale è previsto un finanziamento di 800 milioni. La relatrice desidera chiarimenti da parte del ministro Ossicini in merito all'articolo 5, con riguardo alla differenziazione delle competenze fra il nucleo operativo per la verifica (per il quale sono stanziati 220 milioni) e la commissione di cui al precedente articolo 3, nonchè in merito al servizio drogatel, previsto dal successivo articolo 6 e per il quale sono stanziati 2 miliardi, che suscita perplessità, anche con riferimento alle competenze già svolte nel settore da parte delle regioni.

La relatrice Pietra Lenzi, concludendo la propria relazione, esprime infine l'avviso che sia quanto mai necessario trovare un equilibrio fra le posizioni rispettivamente espresse dalle due Camere, in modo da evitare la continua *navette* del provvedimento in esame.

Il ministro OSSICINI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in sede di replica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2342) Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 521, recante misure per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa farmaceutica (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 gennaio 1996.

Il presidente ALBERTI CASELLATI ricorda che nella precedente seduta era stata chiusa la discussione generale con le repliche del relatore e del Governo. Si passerà pertanto all'esame degli emendamenti, sui quali dà conto del parere rispettivamente espresso dalle Commissioni 1^a e 5^a.

Il relatore DI ORIO dà per illustrati gli emendamenti 1.1 e 1.2 che, posti separatamente in votazione con il parere favorevole del Governo, sono accolti entrambi con l'astensione del senatore Lavagnini.

La senatrice BETTONI BRANDANI dichiara di essere disponibile a ritirare l'emendamento 2.1 e ad aderire all'emendamento 2.2, qualora i presentatori fossero favorevoli a ritirare i commi 2, 3 e 4. Il comma 1 dell'emendamento 2.2 coincide infatti con il comma 4 dell'emendamento al disegno di legge di conversione 1.0.1, di cui ella è prima firmataria ed è sicuramente preferibile il suo inserimento nel testo del decreto-legge.

Stante l'assenza dei presentatori dell'emendamento 2.2, questo viene fatto proprio dai senatori Bettoni Brandani, Gregorelli, Alberti Casellati, Lavagnini, Petrucci, Pietra Lenzi, Torlontano e Martelli nel nuovo testo che si esaurisce nel mantenimento del solo comma 1.

Sulla nuova formulazione dell'emendamento 2.2 si apre una breve discussione nella quale i senatori BETTONI BRANDANI e MARTELLI chiedono chiarimenti al sottosegretario Condorelli in merito al procedimento di negoziazione del prezzo dei farmaci innovativi.

Il senatore DELFINO, dichiarandosi contrario alla nuova formulazione dell'emendamento 2.2, fa presente che in sede di approvazione del provvedimento collegato alla legge finanziaria è emerso un orientamento favorevole al processo di regionalizzazione comprendente anche l'aspetto della contrattazione del prezzo dei farmaci, orientamento che sembra ora essere contraddetto dal tenore dell'emendamento in esame.

La senatrice BETTONI BRANDANI osserva che non si tratta di mettere in discussione la regionalizzazione del Servizio sanitario nazionale;

l'emendamento consente in realtà di negoziare il prezzo per i farmaci innovativi, per i quali non è infatti previsto il prezzo medio europeo. Di qui la necessità di individuare un criterio ai fini della classificazione nelle fasce A o B. Va sottolineato che la negoziazione del prezzo è ispirata dalla finalità di realizzare una economicità di spesa, sia a favore dei cittadini che del Servizio sanitario nazionale, ma essa ha un senso ed è quindi efficace solo se si realizza una convergenza di interessi fra il Servizio sanitario e la ditta. A suo avviso la negoziazione del prezzo per i farmaci innovativi che costituiscono una ambita porzione di mercato non può essere accollata alle Regioni in quanto esse non hanno nè le risorse finanziarie nè i poteri per poter gestire tali operazioni e pertanto si determinerebbe facilmente, ove si accedesse alla regionalizzazione, una evidente disparità di trattamento sul territorio nazionale.

Il senatore LAVAGNINI chiede al sottosegretario Condorelli di fornire chiarimenti in merito al fatto che mentre il testo dell'articolo 2 del decreto-legge fa riferimento ai produttori e ai distributori dei farmaci, le proposte emendative si riferiscono invece ai titolari delle autorizzazioni: sembrerebbe in tal modo che la normativa proposta dal Governo tende a scavalcare gli intermediatori nel settore farmaceutico nelle operazioni di negoziazione. Peraltro, egli osserva che il reperimento delle ulteriori risorse per lo sfondamento della spesa farmaceutica grava anche sui fondi che le regioni destinano ai beni e ai servizi e pertanto, mentre si reperiscono le risorse per la spesa farmaceutica non si trovano adeguati finanziamenti per il ripiano dei debiti pregressi delle unità sanitarie locali.

Il presidente ALBERTI CASELLATI, nel condividere gli interventi che si sono susseguiti sull'articolo 2, esprime inoltre perplessità sulla formulazione del medesimo articolo che in modo assai vago fa riferimento alle regioni, ponendo in tal modo dei dubbi interpretativi di carattere non solo formale, ma soprattutto sostanziale.

Il relatore DI ORIO propone di modificare il comma 1 dell'emendamento 2.2 e dà quindi lettura del nuovo testo:

«1. In caso di farmaci innovativi per i quali non sia disponibile il prezzo medio europeo, il Ministero della sanità può contrattare il prezzo con i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, secondo i criteri determinati dal CIPE, nonchè contrattare la misura dello sconto obbligatorio previsto dall'articolo 9, quinto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974 n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386.»

Il sottosegretario CONDORELLI dichiara il parere favorevole sull'emendamento 2.2 nel nuovo testo testè presentato dal relatore, facendo presente inoltre che al fine del contenimento della spesa sta emergendo un orientamento favorevole alla somministrazione dei farmaci innovativi per le patologie gravi sotto la sorveglianza del Ministero della sanità, con un'evidente convenienza anche per le ditte farmaceutiche.

L'emendamento 2.2 nel nuovo testo è quindi posto ai voti ed accolto con l'astensione del senatore Dionisi.

Il senatore LAVAGNINI, illustrando l'emendamento 3.1, ribadisce le perplessità già espresse in sede di discussione generale, in merito al fatto che la quota capitaria di cui le Regioni dispongono viene ulteriormente decurtata di una parte delle risorse destinate a ripianare lo sfondamento di settecento miliardi della spesa farmaceutica. Nel contempo non vengono però reperiti i fondi necessari per ripianare i debiti pregressi delle unità sanitarie locali, determinando in tal modo una situazione di grave disparità nel settore sanitario.

Il senatore MARTELLI chiede al sottosegretario Condorelli di chiarire se davvero il bilancio consuntivo della spesa farmaceutica per il 1994 è di 11.000 miliardi, secondo i dati in suo possesso e se nel 1995 è maggiore dei 9.700 miliardi dichiarati.

Il relatore DI ORIO, pur ritenendo condivisibili le motivazioni adottate dal senatore Lavagnini, esprime parere contrario sull'emendamento 3.1, ritenendo preminenti le esigenze sottese al decreto in esame.

Il sottosegretario CONDORELLI esprime parere contrario sull'emendamento 3.1. Fa presente poi al senatore Martelli che per il 1994 la spesa farmaceutica è stata pari a 10.669 miliardi mentre nel 1995 è pari a 9.626 miliardi, con una riduzione che si registra anche per quanto riguarda la spesa ospedaliera. Sin da ora si può legittimamente dubitare che il tetto di 9.700 miliardi previsto per il 1996 per la spesa farmaceutica non sia sufficiente.

L'emendamento 3.1 posto quindi ai voti è respinto dalla Commissione.

Il relatore DI ORIO ritira l'emendamento 3.4 dopo che il senatore Lavagnini ha espresso sul medesimo perplessità in considerazione del fatto che per il 1995 sono già stati stabiliti i criteri per la definizione dei limiti di spesa, mentre per il 1996 è stato proposto che tali criteri comprendano ulteriori elementi da tenere in considerazione.

Assume la presidenza il vice presidente MANARA.

Il senatore LAVAGNINI illustra l'emendamento 3.2 che costituisce una proposta alternativa alla soppressione dell'articolo 3 ed è diretta a far sì che per il 1996 non venga addebitata alle Regioni l'ulteriore onere per il ripiano dello sfondamento della spesa farmaceutica.

L'emendamento 3.2 (sul quale il senatore DELFINO si esprime a favore) che il relatore DI ORIO invita a ritirare, posto ai voti con il parere favorevole del Governo, è respinto dalla Commissione.

Dopo che il relatore DI ORIO ha ritirato l'emendamento 3.5, il senatore LAVAGNINI illustra l'emendamento 3.3 ispirato ad un orienta-

mento volto a responsabilizzare le Regioni nel settore farmaceutico, riconoscendo loro ampia autonomia di gestione.

Il relatore DI ORIO e il sottosegretario CONDORELLI si dichiarano a favore dell'emendamento, pur rilevando che la disposizione potrebbe apparire ultronea in considerazione della normativa vigente.

L'emendamento 3.3, posto ai voti, è accolto dalla Commissione con l'astensione del senatore Xiumè.

Il senatore LAVAGNINI illustra l'emendamento 3.0.1 diretto a far sì che le Regioni dal 1° giugno 1996 siano in grado di gestire il settore farmaceutico secondo un meccanismo efficiente.

Il senatore DELFINO condivide le finalità dell'emendamento in quanto rafforza il ruolo delle regioni in materia sanitaria.

La senatrice BETTONI BRANDANI, esprime il proprio voto contrario motivato dal fatto che a suo avviso il decreto-legge non costituisce lo strumento idoneo per esaltare il processo di regionalizzazione.

Il senatore XIUMÈ si dichiara anch'egli contrario all'emendamento, ritenendo che l'incapacità da parte di alcune Regioni di gestire il settore farmaceutico potrebbe comprometterne la funzionalità.

L'emendamento 3.0.1, sul quale il relatore esprime parere contrario e il Governo si rimette alla Commissione, posto ai voti, non è accolto.

Il senatore LAVAGNINI illustra l'emendamento 3.0.2 dettato da un'esigenza di trasparenza e di efficacia dei controlli.

Si dichiarano a favore dell'emendamento anche i senatore MARTELLI e XIUMÈ.

Il senatore DELFINO osserva in merito che sarebbe opportuno estendere l'obbligo di rendicontazione anche a quelle strutture pubbliche o private che nell'ambito della ricerca svolgono sperimentazione farmacologica.

Il senatore DIONISI ritiene auspicabile introdurre un divieto per i singoli operatori degli istituti di ricerca di ricevere contributi e finanziamenti ed a tale proposito si riserva di presentare una proposta emendativa in sede di discussione in Assemblea.

Il senatore LAVAGNINI, accogliendo le osservazioni del senatore Delfino, riformula l'emendamento 3.0.2 e dà quindi lettura del seguente testo:

«Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

“Art. 3-ter.

1. Gli Istituti di ricerca e le altre strutture pubbliche e private che ricevono contributi dalle imprese farmaceutiche per svolgere attività di

ricerca o di formazione, debbono darne comunicazione al Ministro della sanità ed alla Regione competente, e sono tenuti a rendere noti i propri bilanci con l'indicazione degli importi ricevuti"».

L'emendamento 3.0.2, nel nuovo testo, con il parere favorevole del relatore e del Governo, posto ai voti è accolto dalla Commissione.

La senatrice BETTONI BRANDANI, illustrando l'emendamento 1.0.1 propone di sostituire al comma 1 il termine del 31 maggio 1996 con il 31 marzo 1996, ritirando nel contempo i commi 4, 5, 6 e 7.

Il senatore LAVAGNINI dichiara il proprio voto di astensione.

L'emendamento 1.0.1., nel nuovo testo, posto ai voti, con il parere favorevole del relatore e del Governo, è accolto dalla Commissione che conferisce quindi il mandato al relatore Di Orio a riferire favorevolmente sul provvedimento in titolo con le modificazioni accolte, autorizzandolo a chiedere di poter svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 19,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2342

al testo del decreto-legge

Art. 1.

Al comma 2, sostituire le parole: «15 dicembre 1995» con le seguenti: «31 gennaio 1996».

1.1

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «31 gennaio 1996» con le seguenti: «28 febbraio 1996».

1.2

IL RELATORE

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.1

BETTONI BRANDANI, GREGORELLI, ALBERTI
CASELLATI, LAVAGNINI, PETRUCCI, PIETRA
LENZI, TORLONTANO, MARTELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. In caso di farmaci innovativi per i quali non sia disponibile il prezzo medio europeo, il Ministero della sanità, al fine di contenere la spesa a carico del Servizio sanitario nazionale può contrattarne il prezzo con il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo criteri che saranno determinati dal CIPE.

2. Sono abrogati il 5 e 6 periodo del comma 129 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995.

3. All'articolo 2, comma 3, lettera l) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «le cessioni di farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale».

4. L'abbattimento dell'IVA dovrà applicarsi direttamente sul prezzo di vendita, riducendolo».

2.2 PEPE, FRONZUTI, BETTONI BRANDANI, GREGORELLI, ALBERTI CASELLATI, LAVAGNINI, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO, MARTELLI

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1 LAVAGNINI, GREGORELLI

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè rispetto ai criteri relativi alla popolazione pesata».

3.4 IL RELATORE

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I suddetti importi saranno liquidati dopo l'accertamento dei debiti delle Unità Sanitarie locali e delle Aziende Ospedaliere così come previsto dai commi 13 e 14 dell'articolo 2 della legge n. 549 del 1995 e la ripartizione alle Regioni della quota a ripiano dei disavanzi degli anni precedenti posta a carico del bilancio dello Stato per il 1996».

3.2 LAVAGNINI, GREGORELLI

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè rispetto ai criteri relativi alla popolazione pesata».

3.5 IL RELATORE

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Le Regioni, sulla base delle indicazioni fornite dal Governo, in ordine al controllo ed alla gestione della spesa farmaceutica, attuano, secondo le normative vigenti, le misure di monitoraggio, controllo e verifica, ritenute più opportune, a partire dal 1 giugno 1996».

3.3 LAVAGNINI, GREGORELLI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Sulla base della normativa vigente ed a quanto richiamato dalla legge n. 549 del 1995, dal 1 giugno 1996 il controllo e la gestione della spesa farmaceutica, sono demandati alle Regioni».

3.0.1

LAVAGNINI, GREGORELLI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-ter.

1. Gli Istituti di ricerca pubblici e privati che ricevono contributi dalle imprese farmaceutiche per svolgere attività di ricerca farmacologica, debbono darne comunicazione al Ministro della sanità ed alla Regione competente, e sono tenuti a rendere noti i propri bilanci con l'indicazione degli importi ricevuti».

3.0.2

LAVAGNINI, GREGORELLI

al disegno di legge di conversione

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente articolo:

«Art. 1-bis.

1. Entro il 31 maggio 1996, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato un regolamento che prevede:

a) l'aggiornamento della riclassificazione dei farmaci, definita con il provvedimento del Ministero della sanità, Commissione unica del farmaco 30 dicembre 1993, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993;

b) l'istituzione dell'Osservatorio permanente sui prezzi dei farmaci, al fine di monitorare l'evoluzione dei prezzi sul mercato nazionale ed internazionale ed i relativi regimi di determinazione. L'Osservatorio sottopone altresì periodicamente al CIPE proposte finalizzate a fornire indicazioni relative all'aggiornamento del regime dei prezzi vigenti in Italia nonché a definire criteri per la razionalizzazione dei medesimi al fine di assicurare l'allineamento a regime al prezzo medio europeo. Inoltre formula ipotesi per una nuova determinazione del sistema dei prezzi dei farmaci;

c) l'individuazione di criteri per la definizione del regime di rimborsabilità dei farmaci da parte del Servizio sanitario nazionale, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di gratuità dei farmaci;

d) la definizione di linee guida volte alla formulazione di un programma di sostegno e sviluppo della ricerca per l'innovazione del settore farmaceutico;

e) la formulazione di indicazioni intese a ridefinire l'assetto istituzionale ed organizzativo del settore farmaceutico ed il suo adeguamento funzionale e strutturale alle direttive comunitarie.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve essere trasmesso alle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia le quali esprimono il parere entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un comitato di coordinamento per la politica del farmaco, composto dai rappresentanti dei Ministeri competenti per materia, delle organizzazioni sindacali, dell'industria e della distribuzione del farmaco, dei farmacisti, dell'Ordine dei medici e delle associazioni dei consumatori. Il comitato svolge funzioni consultive in ordine alle materie disciplinate dal regolamento di cui al comma 1.

4. In caso di farmaci innovativi per i quali non sia disponibile il prezzo medio europeo, il Ministero della sanità può contrattarne il prezzo con i titolari delle autorizzazioni al commercio, secondo criteri determinati dal CIPE.

5. All'articolo 2, comma 3, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte in fine le parole: "le cessioni di farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale".

6. La disposizione di cui al comma 5 ha efficacia a partire dal 1° febbraio 1996. A decorrere dalla stessa data è istituita una addizionale erariale di lire 100 per ogni colonna di giocata al totocalcio e al totip.

7. L'abbattimento dell'IVA sui farmaci rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale, di cui al comma 4, si applica direttamente sul prezzo di vendita, riducendolo.

8. Entro il 31 marzo 1996 il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome, stabilisce le linee guida concernenti il controllo di efficienza e di efficacia in ordine all'uso del prontuario terapeutico nazionale, al fine di estendere l'azione di informazione e di aggiornamento nei confronti dei medici prescrittori e dei farmacisti, rispetto ai provvedimenti adottati dalla Commissione Unica del Farmaco, per il monitoraggio costante dell'andamento prescrittivo in ordine agli obiettivi di razionalizzazione e di contenimento della spesa farmaceutica, nonchè al fine di attivare, in accordo con l'Istituto Superiore di Sanità, con l'Ordine dei medici e con le associazioni dei farmacisti, una rete efficace di farmacovigilanza.

9. A partire dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 è abrogato il comma 129 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

1.0.1

BETTONI BRANDANI, GREGORELLI, ALBERTI
CASELLATI, LAVAGNINI, PETRUCCI, PIETRA
LENZI, TORLONTANO, MARTELLI, BINAGHI

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle strutture sanitarie**

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1996

64ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARTELLI

La seduta inizia alle ore 9,10.
(R030 000, C34, 0004)

Il presidente MARTELLI, accertata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per un'ora ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del Regolamento.

(La seduta, sospesa alle ore 9,15, è ripresa alle ore 10,15).

Il presidente MARTELLI, accertato che, anche dopo la sospensione, la Commissione non risulta in numero legale, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 10,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno del cosiddetto «caporalato»**

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1996

28ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANFROI

La seduta inizia alle ore 9,20.

*SEGUITO E CONCLUSIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA RELAZIONE SUI RISULTATI PARZIALI DELL'INCHIESTA
(A010 000, C35ª, 0001ª)*

Riprende la discussione della relazione sui risultati parziali dell'inchiesta, sospesa nella seduta del 24 gennaio 1996.

Prende la parola il senatore LORETO il quale esprime vivo apprezzamento per il lavoro compiuto dal Presidente con la stesura della relazione che contiene un'analisi puntuale e dettagliata di un fenomeno sicuramente difficile e complesso.

Passando a considerare i singoli capitoli di cui essa si compone, si sofferma innanzitutto sulla parte relativa ai braccianti, nel cui ambito rileva l'opportunità che sia eliminato il riferimento alla «particolare configurazione fisica delle donne», laddove si tratta della gravosità del lavoro bracciantile. Le affermazioni relative all'inefficienza degli organi dello Stato ed alla tolleranza rispetto al fenomeno, poi, gli appaiono troppo generiche: vi sono state, infatti, inadempienze gravi e si sono verificati numerosi casi di collusione di amministratori pubblici con caporali ed aziende che utilizzano mano d'opera in violazione delle normative vigenti. Quanto al problema del comportamento negativo tenuto dai lavoratori, sottolinea come occorra nettamente differenziare i lavoratori cui viene negata la contribuzione previdenziale da parte dell'impresa e del caporale, da quei soggetti - che non possono essere definiti braccianti - che «comprano» da aziende e caporali il diritto alle prestazioni previdenziali.

Relativamente al capitolo dedicato agli imprenditori agricoli, ritiene inesatta l'affermazione secondo cui il caporalato si concentrerebbe nelle attività lavorative povere, constatandosi invece come esso sia particolarmente diffuso in colture ampiamente sovvenzionate dall'Unione europea ed in colture a carattere intensivo con ottime posizioni sul mercato. Passando a considerare la parte dedicata all'azione di contrasto, ritiene ne-

cessaria una verifica a livello delle Regioni e dell'AIMA tesa ad individuare se detti enti abbiano bloccato la concessione di agevolazioni alle aziende segnalate come recidive dagli organi ispettivi. Particolare attenzione merita, poi, il capitolo relativo al trasporto dal quale deve emergere che Regioni ed enti locali hanno spesso concesso le licenze con leggerezza; nè la regione Puglia, malgrado le richieste avanzate dai sindacati, ha mai provveduto a rivedere le licenze assegnate, nè ha portato a termine l'iter di una legge regionale sul trasporto agricolo. I mezzi di trasporto sottoposti a controllo e trovati non in regola sono stati sequestrati e mai confiscati, effettuandosi poi la riconsegna dopo pochi giorni; alla confisca non si è addivenuti neppure per quelli appartenenti a caporali notori e recidivi.

Il capitolo relativo al collocamento meriterebbe un approfondimento: mancano in particolare considerazioni critiche sulla scelta del Ministero del lavoro di non informatizzare il collocamento agricolo. Ritiene, poi, che le presunte «leggerezze» dei comitati INPS siano prive di fondamento, considerato che tali comitati non hanno mai avuto nè le competenze nè il potere di controllo della sussistenza dei requisiti tecnici e contributivi prescritti, compito questo affidato agli organi ispettivi dell'INPS, dello SCAU e del Ministero del lavoro. Quanto allo SCAU, non è vero che esso non disponesse di un servizio ispettivo; il problema risiede invece proprio nella sua mancata attivazione.

Dopo un breve riferimento all'entità particolarmente elevata dell'evasione contributiva che si collega all'utilizzo di lavoratori extracomunitari, si sofferma sulla parte conclusiva dell'indagine, sottolineando come, nelle proposte, andrebbe collocata al primo punto l'esigenza del rispetto dello Stato di diritto; in secondo luogo andrebbe posto l'accento sulla necessità di una rivoluzione culturale, attraverso la quale si affermino la correttezza e il senso dello Stato di tutti i funzionari pubblici. Dovrebbe poi realizzarsi la consapevolezza che l'endemizzazione della criminalità socio-economica e dell'illegalità costituisce terreno di coltura per la criminalità organizzata. Contemporaneamente dovrebbe essere a tutti chiaro che consentire ad una parte consistente del sistema imprenditoriale la violazione delle regole determina lo spiazzamento sul mercato delle aziende che operano correttamente con conseguenze negative sulla competitività e sullo sviluppo. Avviandosi alla conclusione, afferma infine che l'azione contrattuale non va riconsiderata ma deve piuttosto essere sostenuta, attraverso il conferimento con legge della validità *erga omnes*.

Il presidente MANFROI dichiara chiusa la discussione della relazione sui risultati parziali dell'inchiesta e rinvia alla seduta di domani la votazione della medesima.

La seduta termina alle ore 9,50.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1996

27^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene, a norma dell'art. 48 del Regolamento, il direttore dell'Istituto affari internazionali (IAI), professor Gianni Bonvicini.

La seduta inizia alle ore 16,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sull'attuazione del trattato di Maastricht e le prospettive di sviluppo dell'Unione europea: audizione del Direttore dell'Istituto affari internazionali (IAI)

(Seguito dell'indagine e rinvio)
(R048 000, C23*, 0001)

Riprende l'indagine sospesa nella seduta del 24 gennaio scorso.

Ha la parola il professor BONVICINI per completare la sua audizione rinviata il 15 novembre 1995.

Richiamandosi alla sua precedente esposizione, l'intervenuto ne ricorda i passaggi più importanti. In particolare mette in luce che la struttura del Trattato di Maastricht già prefigura la realizzazione dell'Unione economica e monetaria (UEM) secondo livelli differenziati. Ricorda come su questo modello di differenziazione istituzionalmente delineato si potrebbe costruire analogamente il sistema di difesa comune nell'ambito dell'Unione europea anche perchè - egli ricorda - il legame che il Trattato di Maastricht stabilisce con l'Unione dell'Europa occidentale (UEO) rimanda alla struttura di questa Organizzazione che si articola secondo diversi livelli di partecipazione dei Paesi aderenti, aspetto sul quale l'oratore si sofferma approfonditamente.

Analogamente per quanto attiene alla cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni non è esclusa - ad avviso del professor Bonvicini - la possibilità di immaginare meccanismi di progressione a livello differenziato.

Dopo aver inoltre ricordato che anche in passato sono state sperimentate simili forme di differenziazione fra Paesi aderenti allo stesso

accordo, come nel caso del Sistema monetario europeo (SME) o, in tempi più recenti, come nel sistema organizzato nel Trattato di Schengen, l'oratore ribadisce quanto già affermato circa l'esigenza che la differenziazione avvenga nel quadro di un modello unico che preveda le regole del rientro dei Paesi esclusi dalla terza fase all'interno del gruppo dei Paesi cosiddetti virtuosi. Naturalmente, egli prosegue, le iniziative per favorire questo rientro dovrebbero essere stabilite con accordi non istituzionali ma politici.

Tornando alla questione dei problemi connessi all'attuazione dell'UEM, il Direttore dello IAI individua fra le tematiche politicamente più importanti, da una parte la definizione della collocazione istituzionale dei Paesi che non saranno in condizione di partecipare al nucleo dei Paesi che rispettano pienamente i criteri di convergenza rispetto a quelli che non rivestono ancora i necessari requisiti e, dall'altra, le modalità con cui i Paesi che nel 1999 saranno in condizioni di passare alla terza fase dell'UEM dovranno gestire la loro posizione. Tale secondo aspetto è ancora da risolvere poichè l'articolo 109 M del Trattato di Maastricht nulla prevede al riguardo e, pertanto, poichè è venuta dal ministro Waigel una proposta, quanto si vuole esplorativa, ma significativamente concreta, per la istituzione di un patto di stabilità, la Presidenza di turno italiana dovrà confrontarsi con questo spinoso problema.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il presidente COVIELLO domanda se non si debba considerare l'ipotesi di rivedere la definizione dei parametri di convergenza o anche di allungare i tempi necessari per il loro raggiungimento anche se si rende conto che l'Italia - data la sua difficoltà a rispettare i criteri di convergenza - ha poco titolo per avanzare pretese. Tali considerazioni il Presidente esprime avendo presente la situazione di profondo disagio sociale in cui versano anche la Francia e la Germania per la scelta di procedere con troppa decisione lungo la strada di Maastricht. Ritiene che tale aspetto di disagio e di difficoltà costituisca un pericoloso fattore di scoraggiamento per gli altri Paesi.

Quanto poi alle sanzioni pecuniarie per i Paesi inadempienti, questione sulla quale la Giunta ha già avuto modo di ascoltare le considerazioni del ministro Masera, il Presidente intenderebbe conoscere se l'opinione del professor Bonvicini sarebbe favorevole a che le sanzioni in questione siano decise dai soli Paesi aderenti al nucleo dei Paesi forti, laddove invece gli sembrerebbe più opportuno una partecipazione delle Istituzioni rappresentative, come il Parlamento europeo.

Il senatore CUFFARO domanda se la specificità dell'Italia, che registra 65 mila miliardi di avanzo primario, non dovrebbe essere in qualche modo presa in considerazione. Domanda, inoltre, quali prospettive il professor Bonvicini immagina per l'Italia circa gli effetti sull'occupazione di una linea politica che volesse rispettare rigidamente il percorso imposto dal rispetto dei criteri di convergenza. Ritiene, infine, che il Governo italiano come titolare della Presidenza di turno dovrebbe sostenere con forza una comune politica dei 15 per il sostegno dell'occupazione e, anzi, porla come uno dei capisaldi della revisione del Trattato

eventualmente prevedendo un centro di riferimento che tale politica comune realizzi istituzionalmente.

Il senatore MAFFINI constata che mentre l'Italia stenta a rispettare i criteri di Maastricht, molti Paesi sono comunque riusciti nell'intento di raggiungerli. Pertanto non ritiene si possa giustificare quella che egli valuta una nostra incapacità, chiedendo, al tempo stesso, che i criteri di convergenza siano rimaneggiati.

Il senatore CUFFARO precisa che le valutazioni da lui precedentemente espresse intendevano mettere in risalto come, pur non rimettendo in discussione i parametri di Maastricht, sia necessaria una forte collaborazione fra i Paesi membri che ci aiutino soprattutto ad abbattere il nostro consistente livello di debito pubblico.

Il senatore NATALI si dice convinto che il ruolo dell'Italia nell'Unione europea non debba essere di chiedere concessioni. Ritiene, altresì, che il tema dell'occupazione sia veramente centrale, ma che il nostro Paese, come gli altri Stati membri, sarà costretta ad affrontarlo con le proprie forze.

Il senatore DUJANY prende atto della centralità dell'avvio della moneta unica per poter costruire l'Europa, chiede tuttavia se non dovrebbe piuttosto essere prioritaria la definizione di aspetti più squisitamente politici come la realizzazione dell'Unione politica o anche, tra le altre, una vera politica comune per l'occupazione.

Il professor BONVICINI espone dettagliatamente le considerazioni che, a suo tempo, indussero i redattori del Trattato di Maastricht a definire come criteri di convergenza quelli specificatamente contemplati dal Trattato stesso. Egli ricorda che la lunga gestazione dell'UEM risale all'iniziativa del Comitato Delors che, subito dopo la approvazione dell'Atto unico europeo nel 1987, intese in sostanza stabilire le regole per apprestare quel quadro di stabilità e certezza economica che solo avrebbe consentito al grande mercato interno di funzionare efficacemente. Sottolinea che la sostenibilità della finanza pubblica come definita dal Trattato di Maastricht deve essere intesa in senso dinamico soprattutto per quanto riguarda il rapporto fra debito pubblico e prodotto interno lordo (PIL) e cita il caso dell'Irlanda che è riuscita a passare dal 97 per cento nel 1993 all'85 per cento del 1995, grazie ad una coraggiosa politica di risanamento.

Il presidente COVIELLO chiede l'opinione dell'intervenuto circa la fattibilità di alcune proposte che vorrebbero frazionare il debito fra Stato ed Enti locali, naturalmente in una prospettiva più federalista.

Tale proposta è considerata dal senatore NATALI, che prende brevemente la parola, piuttosto un espediente per mimetizzare la realtà.

L'opinione del senatore MAFFINI è invece favorevole.

Il DIRETTORE dello IAI mette in evidenza che il vero problema risiede nell'ammontare e nella qualità della spesa della Pubblica ammini-

strazione. Prosegue fornendo alcuni dati specifici, dai quali risulta che la media europea di tale voce è del 50,6 per cento del PIL, mentre l'Italia raggiunge il 53,1 per cento. Tuttavia, una volta depurata dagli interessi passivi questa spesa anche in settori trainanti come - tra l'altro - l'istruzione, mentre per gli altri Paesi raggiunge il 46 per cento del PIL, è per il nostro Paese solo il 42 per cento. Forniti, quindi, i dati relativi al difficile percorso verso la convergenza effettuato dal Belgio, mette in evidenza che questo Paese, pur avendo un rapporto fra debito pubblico e PIL pari al 134 per cento, molto superiore al 127 per cento dell'Italia, è tuttavia riuscito a realizzare nel 1995 un valore del 4,5 per cento in termini di rapporto tra disavanzo e PIL, contro il 7,4 per cento dell'Italia; le previsioni per il 1996 parlano inoltre di un 3,1 per cento a fronte del 6 per cento dell'Italia.

L'oratore ribadisce, alla luce di tali dati, l'importanza di una azione decisa sui livelli del disavanzo pubblico e ritiene che sarebbe nostro interesse favorire una trattativa complessiva per indurre i nostri partners a tener conto più realisticamente dell'opportunità di rivedere in qualche modo i criteri di convergenza. Infine, dà conto di alcune proposte, ancora non formalizzate politicamente ma che emergono soprattutto come ipotesi di studio, le quali suggeriscono di giungere a soluzioni per predisporre una cornice di carattere istituzionale unica fra Paesi non adempienti e Paesi adempienti. Una prima possibilità - egli precisa - vorrebbe la partecipazione alle decisioni dell'UEM anche dei Paesi che non fossero ammessi alla terza fase ma senza diritto di voto, mentre un'altra soluzione consisterebbe nel concedere ai Paesi non ammessi di partecipare alle decisioni con voto a ponderazione differenziata a seconda della diversa situazione economica.

Seguono richieste di ulteriori precisazioni su tale ultima questione da parte del senatore MAFFINI e del presidente COVIELLO.

Il professor BONVICINI, dopo aver fornito i necessari chiarimenti, osserva che le soluzioni da lui prefigurate non sono ancora approdate in modo formale all'esame dei 15 Paesi membri e non è, dunque, possibile prevedere che grado di consenso potrebbero ottenere; tuttavia vi è sicuramente un'attenzione da parte dell'onorevole Lamers, autore delle proposte del gruppo CDU-CSU tedesco sul futuro dell'Unione europea.

Quanto alle sanzioni - prosegue il Direttore dello IAI - si tratta di un argomento tutto da negoziare e che non potrà essere definito al di fuori delle ordinarie procedure comunitarie.

Venendo poi alla questione dell'occupazione, il professor Bonvicini ribadisce che si tratta del tema dominante dei prossimi anni ed osserva che, nonostante le iniziative di rilancio in materia, temporalmente coincidenti, di Bonn e Parigi di questi giorni, la conclusione è che si tratti comunque di problemi cui gli Stati membri dovranno far fronte soprattutto singolarmente, come dimostra il fatto che Germania e Francia hanno scelto diverse ricette per rilanciare l'impiego. Riconosce peraltro che una delle debolezze del Trattato di Maastricht può essere stata quella di accentuare gli aspetti macroeconomici senza prendersi carico dei problemi dell'economia reale aspetto che, invece, non aveva mancato di preoccupare il presidente Delors il cui Libro bianco per l'occupazione intendeva rispondere proprio a questo bisogno e che purtroppo è stato sostanzialmente accantonato.

L'oratore riconosce che vi è comunque una fortissima responsabilità dell'Unione europea nell'allestimento di adeguate politiche di accompagnamento e tiene a sottolineare nuovamente che la filosofia del Trattato di Maastricht, nella misura in cui punta alla stabilizzazione del mercato nel medio e lungo periodo, è comunque la necessaria e indefettibile cornice anche per la crescita dell'occupazione. Richiama, infine, l'attenzione della Giunta sulla straordinaria valenza politica della realizzazione dell'UEM, non solo per l'ineliminabile collegamento con la Conferenza intergovernativa di quest'anno, ma anche perchè la moneta comune sarà la premessa necessaria per la partenza verso la realizzazione di comuni politiche fiscali e, quindi, per il governo europeo dell'economia e vi è, pertanto, una precisa responsabilità dei politici per difendere le mete raggiunte e da raggiungere. Conclude ricordando che l'Italia ha partecipato ai negoziati per la redazione del Trattato di Maastricht e non si comprende dunque come il nostro Paese potrebbe rimettere in discussione decisioni alle quali non si è sottratto in quella sede.

Il presidente COVIELLO ringrazia l'intervenuto per l'importante contributo offerto.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1996

15ª Seduta

Presidenza del Presidente
FONTANINI

Intervengono i Sottosegretari di Stato alle Finanze, VOZZI e alle risorse agricole, alimentari e forestali, PRESTANDURGO.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 dicembre 1995 per il cambio della destinazione d'uso di compendi immobiliari in Roma, da destinare ad Uffici finanziari

(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 81, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616: favorevole all'unanimità) (R139 b00, B40, 0001*)

Riferisce alla Commissione il senatore LISI.

Premesso che la Commissione è stata chiamata ad esprimere il parere sulla delibera adottata, ai sensi dell'articolo 81, 4 comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 dicembre 1995 per il cambio della destinazione d'uso, in difformità dagli strumenti urbanistici di compendi immobiliari siti in Roma, da destinare ad uffici finanziari (sul mantenimento di destinazione l'Amministrazione statale competente non ha raggiunto con la Regione Lazio l'intesa richiesta dal comma 3 del citato articolo 81), il relatore si sofferma ad illustrare i fatti e le motivazioni che stanno alla base della procedura in questione.

Il Ministro delle finanze ha provveduto: nel dicembre 1989 e nel marzo 1991, ad acquistare in Roma, in località Torre Spaccata, dalla Società «Residenziale Il Ligustro S.r.l.» un compendio immobiliare costituito da un edificio in Via Martini (destinato dall'Amministrazione a nuova sede della Conservatoria dei RR.II. di Roma, con relative sale di visura) e da un edificio in Via Ciamarra (destinato a nuova sede dell'UTE); nel giugno e nel luglio 1992, a prendere in affitto, con opzione di acquisto, alcuni edifici e ad acquistarne altri (complessiva-

mente otto edifici) costituenti il compendio sito in località «La Rustica-Collatino» dalla Agricola Lieta S.r.l., destinati a nuova sede di altri uffici finanziari, che necessitano urgentemente di conseguire idonea sistemazione.

Ma - aggiunge il relatore Lisi - al trasferimento degli uffici pubblici nei suddetti nuovi locali, acquistati e presi in affitto, è stato di ostacolo il fatto che nel Piano Regolatore del Comune di Roma le aree su cui i locali insistono non hanno la destinazione d'uso a servizi pubblici di grande rilevanza «M 1» (quali sono i servizi svolti dagli uffici finanziari *de quo*), ma sono destinate a servizi pubblici di base «M3» (area in cui si trova il complesso Torre Spaccata) e ad insediamenti industriali di grandi e medie dimensioni «L1» (area in cui si trova il complesso La Rustica-Collatino).

Data la difformità dal Piano Regolatore del Comune, l'Amministrazione statale ebbe ad attivare la procedura del citato terzo comma dell'articolo 81 per promuovere l'intesa con la Regione sul cambiamento della destinazione d'uso dei locali in questione. In particolare, ebbe a svolgersi un'apposita conferenza dei servizi - con la partecipazione di rappresentanti dei Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze, della Regione Lazio e del Comune di Roma - conclusasi però senza il raggiungimento dell'intesa poichè il Ministero dei lavori pubblici e la Regione Lazio condizionarono il rilascio dell'autorizzazione per il compendio Torre Spaccata alla realizzazione da parte dell'Amministrazione finanziaria della viabilità di accesso al compendio stesso e di un'area di parcheggio pubblico di circa diecimila metri quadrati oltre quelli già esistenti. L'Amministrazione finanziaria si dichiarò disponibile a contribuire per la strada, pur trattandosi di opera di competenza del Comune di Roma, ma non a soddisfare ulteriore condizione dei parcheggi, in particolare per l'impossibilità di reperire aree adiacenti da destinare allo scopo. Peraltro, si sarebbe trattato di parcheggi aggiuntivi, in esubero rispetto a quelli già esistenti nei locali dell'Amministrazione capaci di soddisfare ampiamente le esigenze dei dipendenti e degli utenti.

Dato il contrasto - prosegue il relatore Lisi - il Ministero delle finanze ha richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri di promuovere per ambedue i compendi immobiliari, la procedura dell'articolo 81, quarto comma, citato, tenuto conto delle urgenti esigenze di interesse pubblico, rappresentate dalla necessità di trasferire i predetti uffici finanziari nei nuovi locali.

L'urgenza di procedere, ha fatto presente l'Amministrazione finanziaria, scaturisce in particolare, dalla seguenti considerazioni:

gli immobili non ancora consegnati perchè in attesa del cambio di destinazione d'uso, ma di fatto ultimati, sono destinati tutti a nuove sedi dei vari uffici finanziaria attualmente sparsi nella capitale in edifici fatiscenti e non funzionali, per i quali già da tempo la Corte dei conti aveva rilevato il possibile danno erariale per i canoni passivi pagati a fronte di mobili acquistati e non occupati;

il mancato conseguimento del cambio di destinazione urbanistica comporterebbe la risoluzione dei contratti d'acquisto e di locazione, con l'ulteriore aggravio per lo Stato di dovere, dopo ben quattro anni, ricominciare la ricerca di nuove sedi;

il 25 novembre 1994 la IV Sezione catasto UTE, che dovrebbe essere trasferita nell'immobile di Via Ciamarra ha dovuto abbandonare i

locali di Via Reggio Calabria, costretti da dichiarazione di inagibilità dei VV.FF. e da diffida della USL, RM/1 a regolarizzare le molteplici violazioni della normativa antinfortunistica e di igiene del lavoro riscontrate a seguito di ispezioni. L'abbandono dell'ufficio ha determinato grave disagio per oltre 170 dipendenti rimasti senza sede di lavoro;

situazione analoga si verifica per le Conservatorie per i RR.II. di Roma 1, 2, 3, destinate ad essere allocate nel complesso di Via Martini poichè - formalmente sfrattate con ordinanza del Pretore di Roma - dovranno lasciare gli attuali locali di Via del Serafico, non avendo la Corte dei conti registrato il rinnovo del contratto di affitto passivo, scaduto nel 1992, in quanto non ritenuta giustificata un'assunzione di impegno di spesa di fronte ad immobili di proprietà dello Stato rimasti inutilizzati.

Il relatore Lisi, avviandosi alla conclusione - dopo aver rilevato che il precedente contrasto fra i Ministeri dei lavori pubblici e delle Finanze è da intendersi superato nell'ambito collegiale del Consiglio dei Ministri, che ha deliberato di procedere ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, del citato decreto delegato n. 616 - propone che la Commissione, tenuto conto dei motivi di pubblico interesse, rappresentati dall'esigenza di trasferire gli uffici finanziari nei nuovi locali, esprima parere favorevole sulla delibera del Consiglio dei Ministri per la procedura di mutamento di destinazione d'uso in difformità dalle previsioni degli strumenti urbanistici.

Si apre quindi un dibattito.

Il senatore GUERZONI dichiara, anche a nome della senatrice Bettoni, di aderire alla proposta di parere favorevole, con l'auspicio che non si ripresentino problemi di questo tipo.

Il sottosegretario VOZZI ringrazia per l'ampia e lucida relazione svolta dal senatore Lisi, condividendone le conclusioni.

Il deputato CONTE, premesso che emergono delle perplessità su questa operazione compiuta dal Governo all'insegna di un «provvisorio» che diventa «definitivo», rileva che nella zona in cui dovrà trasferirsi l'UTE c'è già una concentrazione che è fonte di difficoltà e si chiede come mai si siano scelti locali ubicati in aree non destinabili ad uffici finanziari di cui trattasi. Peraltro, egli aggiunge, nei sei anni decorsi si sarebbe potuto procedere costruendo direttamente.

Dichiarato quindi di comprendere l'impellente necessità di concludere anche per la situazione di cassa dell'Amministrazione (egli potrebbe anche dare l'assenso), il deputato Conte conclude esprimendo l'amara constatazione di operazioni impostate in modo non limpido di decisioni improvvise e contestabili.

Il senatore BONANSEA esprime apprezzamento sul lavoro svolto dal senatore Lisi, di cui ha ascoltato, con compiacimento, l'ampia ed articolata relazione, concordando sulla proposta conclusiva riguardante un atto che ha radici lontane.

Il senatore VENTUCCI fa rilevare - facendo riferimento alla posizione assunta, nella citata conferenza dei servizi, dal rappresentante del Comune di Roma - che si tratta di essere disposti ad atti di buona volontà: egli ha avuto modo di visitare, con i colleghi della Commissione finanze del Senato i locali del compendio La Rustica; sono strutture modernissime, adeguatamente dotate, per la cui scelta, occorre complimentarsi.

Il senatore NATALI esprime pieno assenso sulla relazione e sulla proposta di parere favorevole avanzata dal senatore Lisi. Circa la gestione del denaro pubblico egli manifesta lo sconforto che si causa allorchè si ignora che le risorse finanziarie provengono dalla stessa fonte.

Il deputato SPARACINO chiede di conoscere se dalla documentazione i locali di cui trattasi risultano idonei al nuovo uso cui sono destinati.

Il sottosegretario VOZZI, premesso che le preoccupazioni del deputato Conte non hanno ragione di sussistere, osserva che per la zona di Torre Spaccata si tratta di passare non da un insediamento industriale ad un ufficio ma da un ufficio privato ad un ufficio pubblico. Il problema, egli aggiunge, non riguarda l'idoneità dei locali, che sono perfettamente attrezzati e dispongono di parcheggio, ma scaturisce dal fatto che l'insediamento degli uffici finanziari avrebbe determinato un forte afflusso di pubblico e di mezzi. Da considerare inoltre, egli aggiunge, che il parcheggio esistente soddisfa a sufficienza le esigenze dei dipendenti e dei potenziali utenti, e che lo stesso afflusso degli utenti sarà contenuto dalla continua informatizzazione delle procedure.

Sottolineato poi che l'Amministrazione finanziaria si è impegnata a concorrere per realizzare il collegamento stradale di circa 300 metri fra i nuovi uffici e la metropolitana, ribadisce che la costruzione di nuovi parcheggi da destinare alla popolazione della zona esula dai compiti dell'Amministrazione finanziaria e conclude rinnovando i ringraziamenti al Presidente Stefanini, al relatore Lisi e a tutti gli intervenuti nel dibattito.

Il relatore LISI prende atto con compiacimento del generale consenso espresso dagli intervenuti e sottolinea di avere proposto l'espressione di un parere favorevole, tenuto conto dei rilevanti motivi di interesse pubblico che sono alla base della procedura avviata, nella convinzione che il perdurare dell'attuale stato di cose causerebbe altri danni alla collettività:

La Commissione infine approva all'unanimità la proposta di esprimere parere favorevole.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile

(Parere alla 13ª Commissione: favorevole)

Il presidente FONTANINI riferisce sul disegno di legge in titolo contenente misure volte a fronteggiare le situazioni di emergenza verifica-

tesi a seguito degli eventi alluvionali del 1995 in diverse regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto) nonché nella provincia di Massa Carrara e nel comune di Camaione.

Passa quindi ad illustrare sinteticamente gli interventi previsti (articoli da 1 a 6) per favorire la ripresa dell'attività produttiva nei comuni danneggiati (sono stanziati 30 miliardi per il 1996 destinati alla erogazione di un contributo fino al 30 per cento del valore dei danni subiti da beni mobili ed immobili da ciascuna impresa industriale, commerciale, artigianale e di servizi); l'estensione, alle aziende agricole degli stessi comuni danneggiati, delle misure previste dalle norme del Fondo di solidarietà nazionale per l'agricoltura; i contributi a fondo perduto per i proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo distrutte o gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali e da eventi sismici.

Successivamente il Presidente relatore si sofferma sugli interventi urgenti di protezione civile per situazioni di emergenza e sulla possibilità degli enti locali di contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti.

Sintetizzate quindi le misure introdotte, a partire dall'articolo 11, per le alluvioni verificatesi prima del 1995, il Presidente conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO ringrazia per la relazione favorevole ed assicura che per quanto riguarda i fondi destinati alle aziende agricole si adopererà presso il Tesoro per individuare possibili maggiori risorse.

La Commissione infine conferisce al presidente Fontanini l'incarico di trasmettere parere favorevole alla Commissione di merito.

PER LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

(A008 000, B40*, 0001*)

Il Presidente FONTANINI rinnova l'invito a far pervenire i nominativi dei rappresentanti dei Gruppi, per consentire all'Ufficio di Presidenza di programmare i lavori della Commissione col maggiore apporto possibile delle sue componenti.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1996

258ª Seduta

Presidenza del Presidente
TARADASH

*Interviene il Direttore delle Tribune, Accesso e Servizi parlamentari,
dott. Nuccio FAVA.*

La seduta inizia alle ore 17,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60: 0056)

Il Presidente Marco TARADASH avverte che, come richiesto da molti componenti la Commissione, l'odierna seduta sarà trasmessa con il mezzo della ripresa audiovisiva a circuito chiuso.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE RELATIVA ALLA PROGRAMMAZIONE
DELLE RUBRICHE DI TRIBUNA POLITICA, ED ESAME DI EVENTUALI PROPO-
SIE RELATIVE A TALE PROGRAMMAZIONE*
(A008 000, B60: 0023)

Il presidente Marco TARADASH informa la Commissione che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, riunitosi in via d'urgenza nelle giornate del 23 e del 24 gennaio scorso, ha deliberato la prosecuzione del ciclo di Tribune politiche serali iniziato il 17 gennaio, da condursi con i medesimi criteri indicati per tale ciclo, già comunicati alla Commissione nella seduta plenaria del 16 precedente. Ha altresì convenuto che la programmazione delle «Tribune politiche», sia nel ciclo serale sia in quello pomeridiano, debba essere in linea di principio protratta per tutta la durata di crisi di Governo, applicando i medesimi criteri sinora indicati, per ciascun ciclo, dalla Commissione e dall'Ufficio di Presidenza.

(La Commissione concorda)

Informa inoltre che nella giornata di ieri ha avuto un incontro con i responsabili della RAI per le Tribune, nel corso del quale sono stati esa-

minati i problemi derivanti dalla sovrapposizione temporale delle Tribune stesse con altri programmi e rubriche di informazione politica. Ritiene che sul punto possa utilmente essere ascoltato il Direttore delle Tribune; la Commissione valuterà quindi se confermare la prassi in base alla quale la programmazione delle Tribune cessa nel momento del conferimento dell'incarico di Governo, salvaguardando comunque la conclusione dei cicli già avviati.

Il Direttore delle Tribune, Accesso e Servizi parlamentari, Dott. Nuccio FAVA, ricorda che i cicli pomeridiano e serale attualmente in programmazione si concluderanno, rispettivamente, venerdì 2 e lunedì 5 febbraio prossimi. Sino ad oggi, sono intervenuti nelle Tribune 66 esponenti politici, per complessive nove ore e trenta minuti di trasmissioni condotte in ottemperanza ai criteri elaborati dalla Commissione.

Inevitabilmente, alcune Tribune sono andate in onda nella medesima fascia oraria nella quale erano previsti altri programmi di approfondimento politico, sovrapponendosi quindi a questi. Ciò ha comportato, oltre a qualche polemica, anche una riduzione dell'indice di ascolto delle Tribune rispetto alla cifre ordinariamente conseguite nelle rispettive fasce orarie. Tale riduzione, peraltro, deve essere messa in relazione a concomitanti appuntamenti politici particolarmente significativi, in onda su altre reti, e non si è verificata nelle serate aventi caratteristiche di ordinarietà della programmazione: esprime tuttavia l'opinione che la durata delle trasmissioni serali, attualmente fissata in un'ora ciascuna, debba considerarsi eccessiva. Le trasmissioni del pomeriggio hanno invece sempre mantenuto un ascolto oscillante tra il milione e mezzo ed i due milioni di telespettatori.

In attesa che si possano elaborare più sofisticate indicazioni circa i contenuti delle Tribune e la loro conduzione (che consentano, ad esempio, di pervenire ad un coinvolgimento diretto del «pubblico» nelle trasmissioni) ritiene che l'esperienza del presente ciclo consigli di valorizzare ulteriormente le Tribune del pomeriggio, estendendo la relativa programmazione a tutte le reti televisive, e prevedendo, in aggiunta agli spazi attualmente disponibili per interviste brevi alla fine dei telegiornali, anche spazi ulteriori intorno alle ore 18.

Il Presidente Marco TARADASH condivide il merito delle considerazioni espresse dal dott. Fava, sottolineando, però, l'importanza che il ciclo pomeridiano non sia limitato alle Tribune delle ore 14, al fine di non penalizzare quella larga fascia di telespettatori interessati - per la maggior parte lavoratori - che a quell'ora non hanno la possibilità di seguire i programmi televisivi. Conferma, quindi, la propria proposta di prevedere oggi la conclusione dei soli cicli di Tribune dei quali è già iniziata la programmazione: qualora la crisi di Governo dovesse protrarsi, la Commissione sarà chiamata a valutare il seguito da dare alle Tribune.

Dopo che il senatore Antonio FALOMI ha chiesto se siano disponibili dati che differenzino per fasce di età i telespettatori delle Tribune, il Direttore delle Tribune, Accesso e Servizi parlamentari, dott. Nuccio FAVA, sottolinea che il pubblico delle trasmissioni pomeridiane è composto prevalentemente da studenti, pensionati e casalinghe, tra i quali sono peraltro presenti particolari categorie specificamente interessate ad

un approfondimento culturalmente penetrante delle questioni sottese ai programmi che vanno in onda a quell'ora. Da anni, quindi, in quella fascia oraria sono programmate trasmissioni di approfondimento, di taglio culturalmente apprezzabile.

Il Presidente Marco TARADASH ritiene conclusivamente che la Commissione possa convenire con la proposta da lui prima formulata circa la prosecuzione delle Tribune.

(La Commissione concorda)

*PARERE SU MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA RAI, AI SENSI DELL'ART. 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 APRILE 1947 N. 428
(R050 001, B60, 0010)*

Il presidente Marco TARADASH, relatore, ricorda che con lettera in data 23 gennaio scorso il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ha portato all'esame della Commissione l'articolo 21 dello Statuto della RAI, riformulato dall'Assemblea degli azionisti dell'azienda a seguito di modifiche arretrate alla legge cui la norma statutaria si riferisce, affinché la Commissione esprima su di esso il proprio parere.

Il fondamento di questa competenza della Commissione si individua nell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, ove si prevede che lo Statuto della RAI, e le modifiche successive, siano approvate dal Ministro delle Poste e telecomunicazioni, sentita la Commissione. Il perdurare della vigenza di questa norma è assolutamente pacifico: la Commissione ha in varie occasioni, anche dopo la riforma legislativa del 1975, proceduto a tale adempimento: in particolare, la medesima modifica statutaria che oggi è portata all'esame della Commissione le era stata sottoposta anche nel 1994: a causa dello scioglimento delle Camere tale modifica non fu mai approvata, e pertanto è stata riproposta in questa legislatura.

Fa quindi presente che, come del resto è specificato anche nella lettera di accompagnamento del Ministro, il parere della Commissione è richiesto solo in riferimento al nuovo testo dell'articolo 21 dello Statuto. Tale norma riguarda la composizione ed il funzionamento del Collegio sindacale della RAI, il quale, ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, effettua il controllo della gestione sociale dell'Azienda. Questa funzione era disciplinata dall'articolo 7 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10); questa norma è stata però abrogata dall'articolo 8 del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 441, e sostituita con nuove disposizioni che riducono il numero dei sindaci effettivi da cinque a tre, stabilendo che due di essi siano nominati, rispettivamente, dal Ministro del tesoro e dal Ministro delle poste. Analoghe disposizioni sono previste per i supplenti. La presidenza del Collegio sindacale è affidata, dalla novella legislativa, al Direttore generale dell'IRI.

Il decreto-legge n. 141 del 1994, a sua volta, è decaduto per mancata conversione nei termini, ma le disposizioni appena illustrate restano tuttora vigenti, perchè confermate dalle successive reitere del decreto, sino al provvedimento attualmente in vigore, e cioè il decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 543. Rispetto al testo del 1994, la sola modifica arretrata

dall'attuale decreto consiste nel riferimento ai requisiti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, che devono essere posseduti da ciascun componente del Collegio sindacale. Pertanto, costoro devono ora essere iscritti, per poter assumere la carica, nel Registro dei Revisori contabili, istituito presso il Ministero di grazia e giustizia: il decreto legislativo, emanato in riferimento ad una delega recata dalla «legge comunitaria» del 1990, dà infatti attuazione ad una direttiva comunitaria relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.

Ritiene, pertanto, che una prima osservazione della Commissione potrebbe prospettare l'opportunità che il testo dell'articolo 21 dello Statuto contenga un riferimento espresso anche al decreto legislativo n. 88 del 1992. Per quanto concerne gli ulteriori contenuti dell'articolo 21, essi risultano assolutamente conformi a quanto prevedono le norme legislative attualmente in vigore, e pertanto, su di essi non segnala nulla di particolare da osservare. A suo parere, tuttavia, la Commissione non può esimersi dall'osservare che, nel lasso di tempo intercorso tra la deliberazione della modifica statutaria attualmente in esame e la data di oggi, sono intervenute ulteriori modificazioni a tale normativa, che comporterebbero inoltre l'opportunità di riconsiderare anche altre norme dello Statuto. A titolo di esempio, indica la norma recata dall'articolo 15, secondo comma, ove si prevede che i membri del Consiglio di amministrazione durino in carica non più di due interi esercizi sociali (e che è modellata sul disposto dell'articolo 7 del decreto-legge n. 141 del 1994) appare non più perfettamente conforme alla normativa vigente, recata attualmente dal decreto n. 543 del 1995, nella quale è soppresso l'aggettivo «interi». Analogamente, altre norme (per esempio, il punto 4 del primo comma dell'articolo 18, che riferendosi al Piano editoriale della RAI non contempla la possibilità di variazioni derivanti da eventuali proposte della Commissione di vigilanza al Piano stesso) potrebbero essere utilmente oggetto di variazioni.

Pertanto, propone conclusivamente che la Commissione esprima parere favorevole alla modifica statutaria in esame, con l'osservazione che in sede di approvazione dello Statuto si tenga conto dei requisiti indicati dal decreto legislativo n. 88 del 1992, richiamato dalla normativa vigente. Propone altresì che nella comunicazione con la quale il predetto parere verrà trasmesso al Ministro competente si sottolinei l'opportunità che nuove modifiche statutarie intervengano in tempo ragionevole ad adeguare il testo dello Statuto stesso all'evoluzione normativa nel frattempo intervenuta.

Il deputato Mauro PAISSAN, nel manifestare consenso alla proposta di parere favorevole espressa dal Presidente, si domanda però se non appaia eccessivo l'invito, che la Commissione esprimerebbe, ad adeguare lo Statuto della RAI a tutte le modifiche legislative nel frattempo intervenute, incluse quelle recate da provvedimento d'urgenza non ancora convertiti in legge.

Il Presidente Marco TARADASH, relatore, ricorda che il provvedimento noto come «Decreto salva-RAI», del quale il decreto-legge n. 543 del 1995 costituisce l'ultima reiterazione, presenta, ancorchè non convertito, disposizioni legislative ormai entrate in vigore da molto tempo;

e del resto, anche la modifica legislativa per la quale la RAI ha ritenuto di dover adeguare l'articolo 21 del suo Statuto, della quale il Ministro delle poste ha investito la Commissione, è recata dal medesimo decreto, non convertito.

Ricorda quindi che altra norma dello Statuto, non all'esame della Commissione, colloca al 31 dicembre di ogni anno la scadenza di ciascun esercizio sociale.

Dopo che il deputato Mauro PAISSAN ha a sua volta ricordato che il decreto in attesa di conversione è stato, nel corso delle successive reiterazioni, modificato nel senso di sopprimere l'aggettivo «interi», riferito ai due esercizi sociali che costituiscono la durata massima di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione (in tal modo il Ministro delle poste in carica al momento delle modifica intendeva limitare la durata in carica del Consiglio dell'epoca) la Commissione approva la proposta di parere del relatore, nel seguente testo:

«Parere favorevole alla nuova formulazione dell'articolo 21, con l'osservazione che in detta formulazione si tenga conto dei requisiti indicati all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, menzionato dall'articolo 8 del decreto legge 23 dicembre 1995, n. 543».

La Commissione conviene inoltre di incaricare il Presidente di rappresentare al Ministro l'opportunità che nuove modifiche statutarie adeguino in tempo ragionevole le restanti norme dello Statuto stesso all'evoluzione normativa nel frattempo intervenuta.

ESAME DI RICORSI IN MATERIA DI ACCESSO
(R050 001, B60*, 0011*)

Il senatore Antonio FALOMI, relatore per il ricorso relativo alla domanda n. 3747, dell'«Associazione progetto informazione», proposto avverso il mancato accoglimento di tale domanda da parte della Sottocommissione permanente per l'Accesso nella seduta dell'11 luglio 1995, dopo aver sommariamente ricordato i contenuti della domanda, e la documentazione allegata, nota che la motivazione del mancato accoglimento della richiesta da parte della Sottocommissione per l'Accesso ha fatto riferimento alla circostanza che «le indicazioni fornite dal richiedente non consentono di apprezzare la rilevanza dell'interesse sociale, culturale ed informativo della proposta avanzata». Nel ricorso pervenuto alla Commissione in data 25 luglio 1995, si fa presente tra le altre motivazioni che il fine del progetto proposto, tendendo alla pacificazione degli uomini, integra di per sé un interesse sociale, culturale ed informativo; e si fa riferimento al disposto dell'articolo 21 della Costituzione.

Sotto un profilo formale, informa in primo luogo che il ricorso è pervenuto alla segreteria della Commissione nei termini di regolamento: risultava carente dell'autenticazione della firma del ricorrente, ed è stato ammesso all'integrazione di tale requisito per deliberazione dell'ufficio di Presidenza della Commissione del 27 luglio successivo: l'integrazione è pervenuta in data 2 agosto successivo. Esso risulta quindi procedibile, anche in rapporto agli altri requisiti normativi.

Circa le norme di legge che regolamentano l'istituto dell'Accesso, ricorda che la disciplina è recata essenzialmente dall'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, il quale riserva una percentuale delle trasmissioni televisive e radiofoniche della RAI a specifiche categorie di enti, dai partiti e gruppi rappresentati in Parlamento, alle organizzazioni associative delle autonomie locali, i sindacati nazionali, le confessioni religiose, i movimenti politici, gli enti ed associazioni politiche e culturali, le associazioni nazionali del movimento cooperativo, i gruppi etnici e linguistici, ed infine «altri gruppi di rilevante interesse sociale». Il terzo comma dell'articolo 6 prevede che le norme di carattere generale di competenza dell'organo parlamentare devono riferirsi all'esigenza di assicurare la pluralità delle opinioni e degli orientamenti politici e culturali, di tener conto della rilevanza dell'interesse sociale, culturale ed informativo, e delle esigenze di varietà della programmazione.

Ciò premesso, ritiene si debba in primo luogo stabilire se la Sottocommissione - e la Commissione in sede di ricorso, giacchè non sembra dubitabile che anche alla Commissione plenaria sia attribuita una competenza estesa al merito - siano legittimate ad effettuare una valutazione della rilevanza dell'interesse sociale recato dal richiedente. Ritiene in proposito che spetti comunque alla Sottocommissione l'accertamento di tale rilevanza, qualora il richiedente debba venire ricompreso - rispetto all'elenco del primo comma dell'articolo 6 citato - nella categoria degli «altri gruppi», citata per ultima nell'elenco, per la quale la valutazione del rilevante interesse sociale pare presupposto dell'ammissibilità alle trasmissioni. Qualora invece si dovesse ritenere che l'associazione richiedente rientri nella categoria delle «associazioni culturali» (per le quali la legge non indica il presupposto del rilevante interesse sociale), la rilevanza dell'interesse proposto potrebbe essere tenuta in considerazione solo ai fini di quanto prevede il terzo comma del menzionato articolo 6, e pertanto - agli effetti pratici - ai fini di un'eventuale priorità nelle trasmissioni rispetto ad altri «accidenti» ugualmente titolati sotto il profilo soggettivo formale. In altri termini, se l'associazione richiedente venisse qualificata come appartenente ad una delle categorie specialmente indicate nell'elenco di cui al primo comma - anzichè nell'ultima categoria di tale elenco, che è palesemente residuale, e per tale ragione sottoposta al previo accertamento della rilevanza dell'interesse associativo quale presupposto dell'ammissibilità alle trasmissioni - si configurerebbe in suo favore la sussistenza di una posizione giuridica, che parte della dottrina individua come un diritto soggettivo perfetto.

In proposito, tuttavia, l'Associazione non si è espressamente auto-attribuita una qualificazione precisa (nonostante che il modulo di domanda preveda che il richiedente risponda a tale quesito), e tale circostanza sembra essere indizio di una collocazione nella categoria «residuale»; è peraltro evidente che la qualificazione data dall'accidente di sé stesso non può prevalere sulla qualificazione eventualmente diversa effettuata dalla Sottocommissione. Nel caso concreto, la deliberazione della Sottocommissione evidenzia non tanto una valutazione negativa di tale presupposto soggettivo, quanto piuttosto l'impossibilità di pervenire ad una qualsivoglia valutazione per mancanza di elementi certi. La medesima incertezza, a suo parere, condiziona l'esame in sede di ricorso.

Pertanto, egli ritiene, la Commissione ha davanti a sé tre possibilità. La prima consiste nel rigetto *tout court* del ricorso, con la medesima

motivazione della Sottocommissione: l'accedente potrà ripresentare una nuova domanda, differente da quella in esame, sulla quale si eserciterà nuovamente la valutazione della Sottocommissione. La seconda consiste nel sospendere la deliberazione, invitando il ricorrente ad integrare in via istruttoria la richiesta: si porrebbe però il problema se - ferma restando la competenza anche di merito della Commissione in sede di ricorso - sia ammissibile la proposizione di nuovi elementi nel momento in cui i termini per ricorrere sono da tempo trascorsi; appare anche difficile, in fatto, individuare nuovi elementi da richiedere all'interessato. La terza possibilità presuppone che la Commissione qualifichi l'Associazione interessata senz'altro come «associazione culturale» (in ciò modificando la valutazione implicitamente diversa fatta dalla Sottocommissione), facendo in tal modo venir meno la valutazione del «rilevante interesse sociale» quale presupposto necessario per ottenere il diritto all'Accesso. In tal modo, tale valutazione rileverebbe solo ai fini indicati dal terzo comma dell'articolo 6 della legge n. 103 del 1975, con la conseguenza che il ricorso sarebbe accolto.

Tuttavia, poichè la qualificazione appena proposta presuppone una valutazione meramente discrezionale di elementi di fatto, e per essa sussistono le incertezze prima ricordate, il relatore non rinviene in proposito elementi che consentano di rovesciare la valutazione operata dalla Sottocommissione, e quindi propone conclusivamente che la Commissione respinga il ricorso presentato, perchè, senza arrecare nuovi elementi, è riferito a domanda che non consente di apprezzare la rilevanza dell'interesse sociale, culturale ed informativo della proposta avanzata. Ricorda però in proposito che il richiedente potrà utilmente riformulare la propria domanda, dotandola di nuove e più precise indicazioni.

La Commissione approva quindi la proposta del relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, B60*, 0038*)

Il Presidente Marco TARADASH fa presente che la Commissione potrà utilmente programmare le audizioni di alcuni dirigenti della RAI, già indicate nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza, nel pomeriggio della giornata di mercoledì 7 febbraio prossimo.

La seduta termina alle ore 18,30.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1996

65ª Seduta

Presidenza del Presidente
BRUTTI

La seduta inizia alle ore 15,30.

AUDIZIONE DEL PREFETTO ANGELO FINOCCHIARO, IN QUALITÀ DI EX DIRETTORE DEL SISDE
(R047 000, B65ª, 0037)

Il Comitato ascolta il prefetto Angelo Finocchiaro, in qualità di ex direttore del SISDE, in ordine alla valutazione della attendibilità della fonte «Achille», al tipo di informazione prodotta e alle procedure di acquisizione delle notizie.

Il Presidente sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,50, è ripresa alle ore 17,20).

Alla ripresa della seduta, il prefetto Finocchiaro, a seguito di quesiti specifici del presidente Brutti, dei deputati Neri, Lazzati, Di Muccio e Soda e del senatore Boso, fornisce precisazioni sulle modalità di archiviazione dei documenti del SISDE, sul rapporto del Direttore con il Ministro dell'interno, sulle tematiche che hanno costituito oggetto dell'attività del Servizio nel periodo dal 10 agosto 1992 al 28 luglio 1993, sulla gestione dei fondi e sul ruolo svolto dal Servizio nei casi di sequestro di persona.

AUDIZIONE DEL PREFETTO FRANCO DE BIASI, IN QUALITÀ DI EX CAPO DEL 1° REPARTO DEL SISDE
(R047 000, B65ª, 0038)

Il Comitato procede successivamente all'audizione del prefetto Franco De Biasi, in qualità di ex capo del 1° reparto del SISDE, che risponde a domande del presidente Brutti, dei deputati Lazzati, Neri e Di Muccio e del senatore Boso in merito all'attività del SISDE rispetto alla vicenda giudiziaria di Mani Pulite, alla qualità e all'attendibilità della cosiddetta fonte «Achille», alle procedure di acquisizione, di classificazione e di archiviazione dei documenti prodotti a seguito dell'attività

delle fonti e, infine, sul ruolo svolto dal SISDE in taluni casi di sequestro di persona.

Esaurita l'audizione del prefetto De Biasi, il presidente Brutti ricorda che il Comitato tornerà a riunirsi domani 1° febbraio 1996, alle ore 15, per procedere alle audizioni del generale Sergio Luccarini, in qualità di ex vicedirettore del SISMI e del colonnello Sandro Falcucci, funzionario del SISDE.

La seduta termina alle ore 19,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1996

Presidenza del Presidente
Tiziana PARENTI

La seduta inizia alle ore 17,50.

Su proposta del Presidente Tiziana PARENTI la Commissione delibera di svolgere come primo punto all'ordine del giorno il seguito della discussione della relazione sulla situazione della criminalità organizzata in Puglia.

*SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLA RELAZIONE SULLA SITUAZIONE DELLA
CRIMINALITÀ IN PUGLIA
(A010 000, B53*, 0001)*

Il Presidente Tiziana PARENTI avverte che sono stati presentati gli emendamenti pubblicati in allegato.

Il deputato Nicola VENDOLA (gruppo rifondazione comunista-progressisti), relatore, fa presente di aver provveduto ad effettuare un coordinamento meramente formale del testo della relazione in discussione; dopo aver segnalato che la numerazione delle pagine di seguito indicate si riferisce alla proposta di relazione presentata nel mese di ottobre, attualmente in distribuzione, fa presente che a pag. 3, il titolo «Considerazioni generali» è stato sostituito con quello di «Considerazione preliminari», che a pag. 5, i paragrafi che vanno da «La mafia pugliese, dunque, è un fenomeno in rapida evoluzione» a «fiorisce la malapianta della mafia» (pag. 6) - ora inseriti nella parte delle Conclusioni - sono stati sostituiti con i seguenti paragrafi, disposti nell'ordine, e tratti dalla parte della relazione su Bari:

paragrafi da «La Puglia, infatti, presenta» (pag. 17) fino a «Sviluppa interessi rilevanti» (pag. 19);

paragrafi da «A conferma del grado di infiltrazione» (pag. 20) fino a «tutte le attività produttive» (pag. 22);

paragrafo da «Altro filone emergente» fino a «sui motivi di contrasto» (pag. 10);

paragrafi da «Le audizioni hanno confermato» (pag. 13) fino a «dedite alle truffe» (pag. 14);

paragrafi da «Per ciò che concerne la capacità di contrasto» (pag. 22) fino a «organigramma delle varie associazioni criminali» (pag. 22).

Fa inoltre presente di aver presentato taluni emendamenti che raccolgono quanto emerso nel corso del dibattito e, illustrando l'emendamento Vendola 1, osserva che esso si propone di sciogliere l'ambiguità di taluni passaggi relativi alle modalità con cui l'esperienza del commissariamento è stata vissuta da parte delle popolazioni di alcuni comuni pugliesi; l'emendamento predetto si preoccupa di inquadrare tale fenomeno nell'ambito di un contesto più generale, limitandosi a segnalare i problemi oggettivamente esistenti. Illustrando l'emendamento Vendola 12 fa presente che esso intende evitare ambiguità e toni moralistici nella descrizione delle recenti vicende che hanno interessato il comune di Taranto e che sull'attività del sindaco di tale città effettua semplicemente un riassunto di quanto è stato acquisito durante i lavori della Commissione. L'emendamento Vendola 13 condensa le conclusioni e svolge una analisi che porta all'individuazione di alcuni elementi fortemente inquietanti.

Il senatore Francesco CASILLO (gruppo alleanza nazionale) osserva che l'emendamento Vendola 1 sostanzialmente coincide sebbene solo in parte con il del suo emendamento Casillo 3; è tuttavia necessario precisare che lo scioglimento dei consigli comunali in questione non ha avuto alcun seguito giudiziario. L'emendamento Casillo 4 tende a segnalare la stranezza per effetto della quale il comune di Bari, contrariamente ad altri, non è stato sciolto per infiltrazioni di stampo mafioso. Dopo aver illustrato i suoi emendamenti 5, 10 ed 11 ne raccomanda l'approvazione.

Il deputato Nicola VENDOLA, relatore, sottolinea l'inopportunità di valutazioni che tendano automaticamente a far coincidere l'emanazione di decreti di scioglimento con un giudizio di mafiosità sulle comunità in questione invita pertanto il presentatore al ritiro degli emendamenti Casillo 2 e Casillo 3, dichiarando sin da ora in caso contrario il suo parere non favorevole su tali emendamenti. Dopo essersi rimesso alle valutazioni della Commissione sull'emendamento Casillo 4 esprime parere contrario sull'emendamento Casillo 5, ritenendolo pleonastico, e parere favorevole sugli emendamenti Casillo 6, Casillo 7, Casillo 9, Casillo 10 e Casillo 11.

Dopo che il senatore Francesco CASILLO ha dichiarato di poter ritirare il suo emendamento Casillo 3 solo qualora il relatore volesse specificare la situazione del tutto particolare di Monopoli e Gioia del Colle e il relatore ha fatto presente di non poter accedere a tale richiesta, la Commissione respinge gli emendamenti Casillo 3 e Casillo 2.

La Commissione approva quindi gli emendamenti Vendola 1 e Casillo 4.

Dopo che il presentatore ha ritirato l'emendamento Casillo 5 la Commissione approva gli emendamenti Casillo 6, Casillo 7, Vendola 8, Casillo 9, Casillo 10 e Casillo 11.

Il deputato Antonio DEL PRETE (gruppo alleanza nazionale), parlando per dichiarazione di voto sull'emendamento Vendola 12, prende

atto con soddisfazione delle modifiche che il relatore ha voluto apportare alla proposta di relazione e auspica che le critiche rivolte all'amministrazione della città di Taranto a pag. 58 del testo della relazione possano essere in qualche misura modificate.

Il deputato Nicola VENDOLA, relatore, fa presente che tale parte della relazione si limita a prendere atto di quanto riferito alla Commissione nel corso della missione in Puglia; essa tuttavia, potrebbe essere modificata nel senso di rendere più chiaro che si tratta di dati acquisiti dalla Commissione.

Il senatore Gianvittorio CAMPUS (gruppo forza Italia) rammenta che solo in alcune delle audizioni svolte dalla Commissione sono state espresse le valutazioni di cui a pag. 58 della relazione e ritiene che al secondo periodo dell'emendamento Vendola 12 la parola «è» debba essere sostituita dalle parole «deve essere».

Il deputato Nicola VENDOLA, relatore, accetta tale ultima proposta, intendendosi corrispondentemente modificato il suo emendamento 12 e presenta il seguente emendamento:

a pag. 58, primo capoverso, dopo le parole: «un anno e quattro mesi per ricettazione» inserire le seguenti: «alcune delle autorità ascoltate dalla Commissione hanno riferito che» e sopprimere la parola: «indubbiamente»

13

VENDOLA

La Commissione approva quindi gli emendamenti Vendola 13 e Vendola 12, come sopra riformulato.

Il senatore Francesco CASILLO, soffermandosi sull'emendamento Vendola 13, ritiene inopportuno che nelle conclusioni si parli di mafia pugliese, dovendosi piuttosto trattare di malavita pugliese. Ritiene inoltre eccessivo che si parli di capimafia minorenni.

Il deputato Antonio BARGONE (gruppo progressisti-federativo) osserva che la presenza di organizzazioni criminali mafiose in Puglia è ormai un dato oggettivo e indiscutibile. Sottolinea quindi la situazione estremamente preoccupante della criminalità minorile, dato sul quale è necessario attirare con forza l'attenzione di tutti.

Il senatore Girolamo TRIPODI (gruppo rifondazione comunista progressisti) ritiene che sarebbe un grave passo indietro non parlare di mafia con riferimento alle organizzazioni criminali pugliesi.

Il deputato Giuseppe AYALA (gruppo I democratici) rammenta che le caratteristiche tipiche della mafia nella criminalità organizzata pugliese sono state accertate anche dalla Cassazione.

Il senatore Gianvittorio CAMPUS osserva che si potrebbe, più in generale, parlare di criminalità organizzata, sebbene ritenga non opportuno insistere oltre sulla questione.

La Commissione approva quindi l'emendamento Vendola 13.

Il deputato Antonio BARGONE esprime il voto favorevole del suo gruppo sulla relazione, sebbene avrebbe forse potuto essere maggiormente sottolineato il grave ritardo con cui è iniziata l'azione di contrasto alla criminalità organizzata nel nord della Puglia; ciò infatti ha provocato gravi conseguenze sul piano investigativo, malessere negli uffici giudiziari e devastanti ritardi nell'individuazione delle connessioni tra criminalità organizzata ed economia.

Il senatore Girolamo TRIPODI dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla relazione, che costituisce un documento di rilievo e di grande interesse.

Il deputato Antonio DEL PRETE dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla relazione, pur ritenendo incontestabile che le organizzazioni criminali pugliesi abbiano caratteristiche peculiari e non siano stabilmente collegate con la mafia.

Dopo che il deputato Sonia VIALE (gruppo lega nord) ha dichiarato il voto favorevole del suo gruppo il senatore Gianvittorio CAMPUS dichiara il voto favorevole del suo gruppo e sottolinea che l'iniziale sottovalutazione dei fenomeni considerati nella relazione ha determinato gravi danni.

Il senatore Pietro GIURICKOVIC (gruppo sinistra democratica) e il deputato Giuseppe AYALA dichiarano il voto favorevole dei rispettivi gruppi.

La Commissione, infine, approva la proposta di relazione sulla situazione della criminalità organizzata in Puglia, con le modifiche apportate nel corso della discussione.

SULL'ORDINE DEI LAVORI
(A007 000, B53*, 0027*)

Il deputato Marianna LI CALZI (gruppo forza Italia), in relazione anche al fatto che è stata oggi deliberata una inversione dell'ordine del giorno, chiede chiarimenti sui punti che saranno presumibilmente affrontati nella seduta di domani, anche con riferimento agli impegni parlamentari che sembrano configurarsi per il pomeriggio di quella giornata.

Dopo interventi del senatore Francesca SCOPELLITI (gruppo forza Italia), del senatore Luigi RAMPONI (gruppo alleanza nazionale), del senatore Girolamo TRIPODI (gruppo rifondazione comunista progressisti), del deputato Giacomo GARRA (gruppo forza Italia), il Presidente Tiziana PARENTI fa presente che l'ordine del giorno della seduta di domani rimane immutato e che durante la seduta si potrà eventualmente prendere atto delle esigenze che dovessero manifestarsi.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLA RELAZIONE SUL «CASO MANDALARI»
(A010 000, B53*, 0001*)

Il relatore Giuseppe AYALA, (gruppo I democratici) replicando, precisa anzitutto di avere inserito nella sua proposta di relazione due errori materiali, che potranno tuttavia facilmente corretti. Il primo concerne la pretesa indicazione da parte di Mandalari al sig. Ferlito del numero telefonico del professor La Pergola, mentre invece il numero risulta essere stato fornito, al contrario, dal sig. Ferlito allo stesso Mandalari. Il secondo concerne il periodo relativo all'onorevole Sebastiano Purpura, confluito nello schieramento del Polo delle Libertà e del Buon Governo, e non in Forza Italia.

Passando al merito delle osservazioni emerse nel corso della discussione, dichiara di non avere alcuna difficoltà a precisare meglio i rapporti tenuti da Mandalari con alcuni esponenti di forze del Polo delle Libertà, senza limitare tali rapporti solo a Forza Italia, così come potranno essere ulteriormente chiarite le parti riguardanti un possibile incontro tra Mandalari ed il senatore Scalone. Dopo aver precisato di non aver inserito scientemente ed in base a precise motivazioni riferimenti al regolamento sui collaboratori di giustizia o al comportamento tenuto dal senatore Scalone e dall'onorevole Fierotti nel corso della loro audizione davanti alla Commissione Antimafia, ritiene ingiuste le critiche secondo le quali nella relazione sarebbe stato attribuito a Mandalari un grande peso politico, nei fatti inesistente. In realtà, la figura di Mandalari è stata ricostruita in base ad atti giudiziari e parlamentari che ne forniscono una definizione oggettiva, e che certamente non ne deformano le caratteristiche.

Il motivo per cui sono state effettuate le intercettazioni telefoniche sull'utenza di Mandalari non è poi una questione che interessi particolarmente la Commissione: può bastare qui solo la banale osservazione per cui lo stesso Mandalari risultava sottoposto ad un procedimento giudiziario. E' anche questo il motivo per cui non sembra corretto parlare di una unidirezionalità nella proposta di relazione: questa si è indirizzata nei confronti di alcuni esponenti politici non per partito preso ma perché le intercettazioni ambientali a carico di una persona su cui gravano forti sospetti di mafiosità indicavano la presenza di alcuni contatti, che la Commissione ha ritenuto di dover approfondire.

Respinge poi nettamente sia il rimprovero di aver voluto fornire una ricostruzione volta ad indicare collusioni tra Forza Italia e la mafia, sia l'accusa di costruire teoremi più o meno fondati. Per quanto taluni termini possano naturalmente essere ridiscussi e magari migliorati - come quello della «familiarità» dei rapporti di Mandalari con i politici con i quali è venuto in contatto - non ritiene che questi termini forniscano una ricostruzione che possa essere anche solo leggermente fuorviante.

Dopo aver rilevato che alla figura di Miccichè e alla chiusura di alcuni club di Forza Italia viene dato un ampio ed adeguato rilievo, osserva che nella parte conclusiva della proposta di relazione le vicende relative alla proroga dell'articolo 41-bis e alla legislazione sui collaboratori di giustizia vengono esposte in modo lineare e oggettivo. Respinge quindi ogni accusa di voler demonizzare l'avversario politico, osservando che in nessun momento ha inteso parlare di un «rapporto organi-

co» tra Mandalari e le persone con cui questi è venuto in contatto. Non ha però senso voler minimizzare forzatamente questi episodi, perchè ad esempio, il fatto che Mandalari si sia impegnato soprattutto nelle due ultime settimane precedenti il voto non prova affatto una superficialità o uno scarso impegno, visto che è proprio quello il periodo di maggiore intensità della campagna elettorale. Dopo aver precisato che non ha mai ipotizzato l'esistenza di rapporti tra La Loggia e Mandalari e che non ha mai inteso sindacare in alcun modo l'attività parlamentare di chicchessia, precisa che la relazione, nella sua ultima parte, pone questioni che andrebbero affrontate con spirito di apertura e con assoluta assenza di faziosità, quelle relative alla nuova ricerca di contatti da parte della mafia. È questo un problema aperto e degno della più alta attenzione, soprattutto se si considera - e questo vale per tutta la storia degli ultimi decenni - che la mafia non ha mai appoggiato solo un partito e che non ha mai occupato totalmente nessun partito. Ritiene su questo punto di convenire con quanto osservato dalla collega Li Calzi, in merito al fatto che la mafia non è un movimento politico e che essa ricerca contatti ed appoggi solo in rapporto alle sue convenienze del momento.

Dopo aver infine osservato che la proposta di relazione ricostruisce in modo obiettivo i comportamenti del senatore La Loggia e che solo uno spirito fazioso può ritenere che essa sia diretta contro quest'ultimo, si dichiara comunque disponibile a riformulare e a migliorare il testo presentato, purchè questo non significhi uno snaturamento della sua filosofia. Deve però rilevare che il gran numero di emendamenti finora presentati lascia immaginare una volontà ostruzionistica ben diversa dallo spirito collaborativo che sarebbe auspicabile.

Il deputato Marianna LI CALZI, parlando sull'ordine dei lavori, chiede che siano richiesti gli atti autorizzativi delle intercettazioni effettuate e che sia acquisito il complesso di queste intercettazioni: fino a tale momento la discussione dell'argomento in esame dovrebbe essere sospesa.

La Commissione delibera di procedere in seduta segreta.

Riprende la seduta pubblica.

Il Presidente Tiziana PARENTI osserva che sulla richiesta formulata dal deputato Li Calzi potrà esprimersi l'*Ufficio di Presidenza, già convocato per domani pomeriggio*. Rinvia quindi alla seduta di domani il seguito dell'esame della relazione sul «Caso Mandalari».

(R029 000, B53, 0006*)

La seduta termina alle ore 20,30.

EMENDAMENTI ALLA RELAZIONE SULLA SITUAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA IN PUGLIA

A pagina 9, dopo il rigo 12 aggiungere:

«Tali scioglimenti non hanno portato grossi problemi di condizionamento mafioso o di associazione ai sensi dell'articolo 416-bis del codice penale, poichè non vi è correlazione tra le gravi motivazioni addotte dal Prefetto e gli sviluppi giudiziari che hanno portato certezze statuite con sentenza di condanna, rendendo non credibile «*ab origine*» il marchio infame di città mafiosa dato a questi comuni tra cui a Monopoli che, peraltro è insignita di medaglia d'argento al valore civile ed è anche terra d'origine di Ferdinando Palasciano, precursore degli ideali della Croce Rossa».

3

CASILLO

A pagina 9 sopprimere dal rigo 13 al rigo 29.

2

CASILLO

A pagina 9, terzo capoverso, da «In questi comuni...» fino alla fine del quarto capoverso «governato le amministrazioni disciolte...», sopprimere tutto e sostituire con: «In questi comuni si registrava una vera e propria paralisi dell'attività amministrativa, talvolta a causa di veti e pressioni provenienti da ambienti malavitosi. Vi era cioè il tentativo di costruire la prima intelaiatura per un sistema di condizionamento e di collusione di alcuni esponenti di famiglie criminali nei confronti della politica e della vita amministrativa. Con il commissariamento solo parzialmente sono stati avviati a soluzione alcuni problemi relativi all'urbanistica e alla razionalizzazione della struttura burocratica comunale; è stato dato un certo impulso alla realizzazione di opere pubbliche da tempo programmate ed è stata regolamentata l'attività contrattuale e contabile degli Enti, con l'intento di rendere trasparenti le scelte amministrative. Bisogna però aggiungere che solo raramente l'attività dei Commissari prefettizi è stata vissuta dalle popolazioni locali come un autentico spartiacque nella storia politica delle rispettive comunità. Si è spesso lamentato un eccesso di burocratismo nella conduzione straordinaria della vita amministrativa. E valgono per questi comuni pugliesi le stesse considerazioni che riguardano tutto il territorio nazionale relativo ad alcuni limiti dei commissariamenti per sospetto di inquinamento mafioso: soprattutto in relazione alla inamovibilità di quei pezzi della burocrazia comunale (Segretari comunali, Capi della ragioneria o dell'Ufficio tec-

nico) che talvolta sono un vero e proprio architrave di fenomeni di commistione tra interessi leciti e interessi illeciti se non addirittura criminali.

A seguito dello scioglimento dei Consigli comunali, sono stati avviati pochi procedimenti penali a carico di amministratori locali. Le attività investigative sono apparse sporadiche e comunque non in grado di mordere le radici dei fenomeni di corruzione e di infiltrazione malavittosa nei recinti della cosa pubblica».

1

VENDOLA

A pagina 9, rigo 30, prima di: «Tra gli altri episodi» iniziare con «Non si comprende invece, il mancato scioglimento del Consiglio Comunale di Bari con la stessa motivazione degli altri comuni summenzionati se ...».

4

CASILIO

A pagina 10, ultimo rigo, dopo le parole: «i margini di contrattazione e discrezionalità» aggiungere: «la Commissione, però, ritiene che il servizio smaltimento rifiuti, se svolto direttamente dall'Ente locale o in forma associata sovracomunale o sfruttando le opportunità di società miste percorrerebbe la giusta via per evitare qualsiasi sospetto d'infiltrazione in un servizio essenziale per la comunità».

5

CASILIO

A pagina 11, rigo 1, prima di: «eliminarrebbero» iniziare con: «Si».

6

CASILIO

A pagina 11, rigo 1, dopo: «eliminarrebbero», aggiungere: «in tal modo».

7

CASILIO

A pagina 11, al primo capoverso: sostituire la frase: «Nella città e nella provincia si registrano forme...» con la seguente: «Nella città e nella provincia si sono registrate, in passato, forme...».

8

VENDOLA

A pagina 18, dopo la riga 26, sostituire le parole: «l'intervento dell'Esercito» con le seguenti: «del solo Esercito».

9

CASILIO

A pagina 18, al rigo 30, dopo le parole: «Montenegro», aggiungere le seguenti: «Per cui meglio sarebbe far presidiare le coste pugliesi dalle forze di polizia istituzionalmente preposte, al fine di scongiurare e comunque limitare e controllare lo sbarco dei clandestini e le attività criminali che, negli ultimi tempi, hanno incrementato la loro attività in queste zone».

10

CASILIO

A pagina 20, dopo il rigo 18, aggiungere le seguenti parole: «Sarebbe auspicabile, pertanto, soprattutto gestire in modo diverso la formazione professionale, orientandola e finalizzandola a fornire figure professionali per le quali vi siano nel territorio, effettive esigenze del mercato del lavoro».

11

CASILIO

A pagina 58, ultimo capoverso, sostituire con: «Ma, indipendentemente dall'esito giudiziario della vicenda Cito, e doveroso sottolineare nella comunità tarantina i rischi legati alla sottovalutazione dei fenomeni criminali e della loro pervasività anche al livello politico-istituzionale. Un processo è solo un processo e non una macchinazione politico-giudiziaria con intenti persecutori: questo vale anche per Cito. E Taranto ha il diritto e il dovere di attendersi non un verdetto preconfezionato, bensì un verdetto di verità e giustizia, avendo la serenità e la pazienza di consentire al processo il suo svolgimento naturale, senza sovraccaricare il medesimo processo di significati estranei ai compiti propri del giudizio penale».

12

VENDOLA

Conclusioni

In estrema sintesi, dovendo abbozzare un giudizio conclusivo anche per agevolare la percezione e l'analisi delle nuove strategie offensive dei poteri criminali, possiamo ritenere la mafia pugliese un fenomeno in rapida evoluzione, che si sedimenta e si articola in una rete di alleanze potenti e - moderne. Al di là dell'enfasi propagandistica con cui, nel corso degli anni Ottanta, viene celebrato il modello di sviluppo pugliese (la «California del Sud», il «nuovo miracolo economico lungo la via adriatica»), non vi è dubbio che questo pezzo di Sud marchi uno straordinario dinamismo economico e imprenditoriale: qui, più che altrove, è evidente che la mafia non sia un mero residuo di rapporti sociali arcaici, bensì un fattore di condizionamento delle forme di modernizzazione. Infatti la mafia inquina e mortifica le attività economiche e commerciali, condiziona e schiaccia la pluralità dei soggetti e delle attività produttive e imprenditoriali, inibisce e droga le potenzialità di sviluppo, imprigiona l'economia di mercato in una trama inestricabile di infeuda-

menti e di protettorati politico-affaristici, trucca e impedisce una corretta concorrenzialità interna alla dinamica economica, tende a imporre una sorta di *monopolio* (esercitato anche con l'intimidazione e la violenza) in alcuni comparti ad alto tasso di redditività finanziaria.

La mafia pugliese è un fenomeno abbastanza recente e territorialmente disomogeneo. Non è dotata di una struttura verticale di dimensione regionale, anche se tra i vari gruppi criminali vi sono periodici rapporti e cointeressenze. Per lungo tempo si è ritenuto, anche per inettitudine dell'autorità giudiziaria, che il territorio pugliese fosse sostanzialmente a-mafioso, con l'unica eccezione del Salento con la sua *Sacra Corona Unita*. Per Bari l'allarme si concentrava e si esauriva nella descrizione dei fenomeni di devianza minorile e di microcriminalità («Scippolandia»). Per Foggia si adoperavano stereotipi rozzamente sociologici o addirittura etnoculturali per l'enfatica descrizione di una fenomenologia della violenza tipica di contesti arcaici e sottosviluppati. Un vero *deficit* culturale si accompagnava all'inerzia delle attività investigative e di contrasto. Per questo, mentre la criminalità salentina è stata per un decennio sistematicamente indagata e contrastata, consentendo a noi oggi - anche grazie a riscontri processuali e addirittura a sentenze già passate in giudicato una conoscenza non approssimativa della SCU, viceversa nel foggiano e nel barese solo da pochi anni si sono consolidate le condizioni per un impegno politico e giudiziario che sappia andare al cuore del sistema mafioso.

La base fondamentale per nuova nuova stagione della legalità consiste nel superamento di qualunque elemento di rimozione dell'esistenza e della progressione di fenomeni mafiosi all'interno dell'economia e della società pugliese: si tratta non della generica e indiscriminata criminalizzazione delle popolazioni locali, bensì dell'individuazione tempestiva di tutti quei fattori organici che dislocano la forza mafiosa nei tessuti connettivi della società pugliese. Proprio perchè priva di un secolare retroterra sociale e culturale (come è invece per «Cosa nostra» e per le altre mafie tradizionali), la cosiddetta «quarta mafia» ha radici meno robuste, non surroga il vuoto delle funzioni statuali, non è ammortizzatore e riequilibratore improprio di conflitti, non è luogo di amministrazione surrettizia di giustizia e distributore di codici comportamentali. Questa mafia, più di qualunque altra, fa affari, stipula alleanze per estendere la rete degli affari, conquista spicchi di territorio per dare stabilità ai propri affari e per far rifluire il denaro sporco nei circuiti dell'economia legale. È una mafia più marcatamente levantina e mercantile, priva sostanzialmente di un substrato socio-culturale che ne legittimi in qualche modo l'esistenza e l'azione presso settori di società civile. In questo vi è la spiegazione della straordinaria spregiudicatezza ed anche della inusitata violenza criminale della mafia pugliese: ma qui vi è anche la ragione di una sua significativa debolezza. Debolezza in termini di insediamento sociale e di egemonia culturale.

E dunque solo il perdurare di stereotipi vetusti e ormai consunti - insieme all'inerzia delle attività di indagine e di contrasto - può inibire il dispiegamento di una radicale offensiva contro la mafia pugliese. Ad esempio, appare davvero paralizzante indulgere nel comodo stereotipo che legge il fenomeno del contrabbando del tabacco come un fenomeno più extra-legale che criminale, come una peculiare articolazione, sia pure impropria, di un mercato del lavoro così strutturalmente asfit-

tico. Il contrabbando come surrogato di lavoro. La verità, non più esorcizzabile, è che il contrabbando dei TLE è una attività fino in fondo inserita nel sistema della criminalità organizzata: sia perchè, com'è ormai noto, si verifica in pagamento di un «pizzo» su ogni singola fornitura di tabacco, sia perchè questa specifica attività serve da apripista ai traffici di esplosivi, di armi e di droga. È ovvio che una disoccupazione regionale che tocca il picco del 20 per cento rappresenti un contesto ideale per il reclutamento di manodopera al servizio dei poteri criminali. Ma le attività penalmente significative vanno indagate non solo nella loro talvolta generica matrice di degrado sociale, bensì e soprattutto nel significato concreto (e mutevole) che assumono nell'universo simbolico, economico e criminale delle mafie. Questo discorso vale, e a maggior ragione, per la criminalità minorile, fenomeno che è sempre stato considerato interno alla crisi delle metropoli, endogeno in tutte le periferie e relativo al disagio ambientale. Sono tutti elementi che vanno naturalmente tenuti nella dovuta considerazione. Ma oggi ci sono novità che rendono più complessa l'analisi e che chiedono un'attenzione estrema e finanche un allarme assai acuto. Nei reclusori minorili di Bari, ma anche di Lecce, oggi vi sono ragazzi che, in virtù del 416-bis, sono detenuti come associati a organizzazioni di stampo mafioso. Il tribunale dei minori di Bari possiede la videoregistrazione di un minorenni che si affilia ad un clan con peculiare rito mafioso. Riscontriamo, forse per la prima volta, l'esistenza di bande malavitose composte da maggiorenti ma il cui capo è un minorenni. A questo si aggiunga che i figli e i nipoti, o comunque i parenti più giovani, dei *leader* mafiosi incarcerati o latitanti assumono, sempre più spesso, le leve del potere del clan Capimafia minorenni, dunque, che controllano pezzi di territorio con una spinta a delinquere, con una spregiudicatezza e una pericolosità sociale superiori a quelle dei veri capi. A Bari, come a Catania, si può essere estorsori, rapinatori, spacciatori di droga e persino killer, già a quindici anni. La criminalità minorile non ha più una mera funzione «di servizio», ancillare, nei confronti della mafia: diviene piuttosto una delle forme della sua ristrutturazione, alla luce dei tanti arresti e delle tante latitanze. In questo nuovo scenario fenomeni di gangsterismo urbano e fenomeni più tipicamente mafiosi tendono a confondersi e a confluire in una strategia di aggressività criminale più orizzontale, più diffusiva, meno attenta ai riti e al carisma delle gerarchie, più proiettata alla conquista, talora all'arrembaggio, di ogni forma di accumulazione illecita di denaro e di potere.

Ma questa articolazione espansa delle nuove mafie può convivere anche con una ricollocazione del quadro dirigente delle organizzazioni. Questa considerazione finale è forse il cuore della lettura che noi facciamo della criminalità pugliese. Ed è altresì motivo di un grande allarme che rivolgiamo alle autorità e alle popolazioni locali. Proviamo a sintetizzare questo allarme in due differenti ma complementari interrogativi: si formerà ora, su impulso dei capimafia latitanti in Albania, in Montenegro e in Romania, una cupola regionale che unifichi le mafie territoriali pugliesi in un disegno criminale unificato? Sarà più cogente l'attenzione di «Cosa nostra», della camorra e della 'ndrangheta nei confronti della Puglia? Queste domande nascono dalla collocazione strategica della costa pugliese, che è il valico più agevole e più facilmente accessibile da e verso Oriente. La guerra nella dirimpettaia ex-Yugoslavia,

con l'enorme indotto di traffici illegali, ha rappresentato un efficace tirocinio per un possibile salto di qualità della mafia pugliese. Il rapporto con le mafie extra-pugliesi e internazionali è un dato ormai acquisito, e confortato anche da molteplici risultanze investigative. Questa costa, dal Gargano al Salento, è uno snodo cruciale verso gli appetibili mercati dell'Est. Il capitalismo selvaggio che ha espugnato le regioni del cosiddetto «socialismo reale», nel suo bisogno vitale di alimentare la propria debole struttura con flussi di capitali, non si preoccupa della provenienza più o meno illecita del denaro. Anche a Est vi è stata una straordinaria fioritura di mafie endogene. Per questo la Puglia corre il rischio di vedersi catapultata nella dimensione della mafia planetaria. E non si tratta di una ipotesi fantascientifica. Quanti ritenevano la mafia pugliese un fenomeno provinciale, hanno poi scoperto con stupore che la SCU riforniva di armi e di esplosivi «Cosa nostra» e persino l'«Anonima sequestri» sarda. Troppe cartoline illustrate sul folclore e sul colore locale a volte servono solo a impedire uno sguardo limpido e attento su patologie che, meno visibilmente oggi, più visibilmente domani, possono corrodere il senso medesimo della convivenza civile e della democrazia.

Contro questa ipotesi inquietante occorre attivarsi, soprattutto sul versante dei capitali mafiosi. Troppo sporadica l'attività di confisca dei beni mafiosi. Troppi segreti ancora all'interno degli universi bancari. Ancora vago il coordinamento internazionale a questo livello del potere mafioso.

Occorre affinare l'analisi sui nuovi percorsi di collocazione economica e politica della mafia pugliese, occorre potenziare tutte le attività investigative e di contrasto, occorre soprattutto irrobustire nell'opinione pubblica e tra le giovani generazioni quella «cultura della legalità» sulla cui negazione sistematica fiorisce la malapianta del crimine organizzato.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1996

42ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 18,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B55ª, 0030)

Il PRESIDENTE comunica che il rappresentante del Gruppo del Centro Cristiano Democratico è stato designato nella persona del deputato Luca Azzano Cantarutti e che il Gruppo stesso risulta attualmente composto, oltre che dallo stesso Azzano Cantarutti, dai deputati Baresi, Battaglia e Caselli.

INCHIESTA SULLE VICENDE CONNESSE AL DISASTRO AEREO DI USTICA: AUDIZIONE DEL GENERALE DEMETRIO COGLIANDRO, FUNZIONARIO DEL SISMI A RIPOSO
(A010 000, B55ª, 0001)

Il Presidente PELLEGRINO ricorda preliminarmente che l'audizione in titolo si svolge nell'ambito dell'inchiesta sulle vicende connesse al disastro aereo di Ustica.

Raccomanda quindi che i quesiti rivolti al generale Cogliandro - formulati auspicabilmente in termini sintetici - non eccedano l'oggetto di tale inchiesta, così da evitare inutili ed inopportune sovrapposizioni con la competenza di altri organismi parlamentari.

(Viene introdotto il generale Demetrio Cogliandro)

La Commissione procede allo svolgimento dell'audizione del generale Demetrio Cogliandro.

Il Generale COGLIANDRO risponde, in seduta segreta, ai quesiti posti dal PRESIDENTE, dai senatori GUALTIERI, BEDONI, LISI, STANZANI GHEDINI e dai deputati BONFIETTI, FRAGALA, BARESI, LA VOLPE, e MATTARELLA.

Il PRESIDENTE, ringraziato il generale Cogliandro, dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 21,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo
sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1996

Presidenza del Presidente
LAURICELLA

Interviene il Ragioniere generale dello Stato, Monorchio.

La seduta inizia alle ore 16.

Seguito dell'audizione del Ragioniere generale dello Stato, dottor Andrea Monorchio, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo stato della ricostruzione nella Valle del Belice.

(R048 000, B81*, 0001*)

Il **PRESIDENTE** avverte che dell'odierna seduta sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Il Ragioniere generale dello Stato, **MONORCHIO**, svolge una relazione introduttiva, anche in base all'aggiornamento dei dati già forniti alla Commissione nell'audizione del 12 ottobre scorso, in particolare dopo la recente approvazione della legge finanziaria per il 1996.

Intervengono quindi, svolgendo osservazioni e formulando quesiti, il **PRESIDENTE**, i deputati **LUCHESE** e **Luigi MARINO**, nonché i senatori **CORRAO** e **FIEROTTI**.

Ad essi replica, con ripetuti interventi, il Ragioniere generale dello Stato, **MONORCHIO**.

Successivamente prende nuovamente la parola il **PRESIDENTE**, cui replica ancora il dottor **MONORCHIO**.

Il **PRESIDENTE** fa infine presente che, per il proseguimento dell'indagine conoscitiva in corso, sarà nuovamente invitato il ministro dei lavori pubblici.

La seduta termina alle ore 17,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'azienda di Stato per gli interventi
nel mercato agricolo

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1996

6ª Seduta

Presidenza del Presidente
ROBUSTI

La seduta inizia alle ore 17,25.

Audizione del professor Mario Are, già subcommissario delegato all'AIMA
(A010 000, B27*, 0001*)

Il professor ARE consegna una relazione - i cui contenuti sono illustrati oralmente - sulle macroscopiche irregolarità, ed anche illegittimità nella spendita del pubblico denaro, da lui riscontrate nel corso del proprio mandato.

Ricorda di essere stato nominato dall'allora ministro Poli Bortone la quale espresse un chiaro indirizzo volto a privilegiare in primo luogo, oltre alle esigenze di gestione, i problemi concernenti la pulizia dell'organismo.

Udita l'esposizione del professor Are il Presidente ROBUSTI ritiene che sia opportuno - ai fini della efficacia e del miglior andamento dei lavori dell'inchiesta parlamentare - attivare l'articolo 12, comma 4, del regolamento interno che prevede la possibilità di vincolare i componenti della Commissione al segreto su documenti, notizie o discussioni.

La Commissione prende atto.

Prendono quindi la parola gli onorevoli NARDONE, POLI BORTONE, ANGHINONI, COMINO, CUSIMANO, VIVIANI ed il Presidente ROBUSTI.

Risponde a tutti il professor ARE.

Il Presidente ROBUSTI congeda il professor Are riservandosi, su conforme richiesta di numerosi commissari, di convocarlo successivamente per una nuova audizione.

La seduta termina alle ore 20.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1996

83° Seduta

Presidenza del Presidente
PERLINGIERI

Interviene il Sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo.

La seduta inizia alle ore 9,25.

(2478) Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 26, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46

(Parere alla 9ª Commissione: favorevole)

Il relatore FIEROTTI illustra il decreto-legge e propone un parere favorevole.

Convieni la Sottocommissione.

(2495) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 518, recante interventi urgenti nei settori agricoli, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 9ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore FIEROTTI, la Sottocommissione si pronuncia favorevolmente sul provvedimento in esame.

(2496) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 566, recante disposizioni in materia di reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione: non ostativo)

Riferisce il senatore FONTANINI, che propone un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2499) Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1996, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore DE MARTINO Guido espone il contenuto del decreto-legge e osserva che l'articolo 1, comma 1, prevede un contributo finanziario per gli enti locali, in una misura che potrebbe rivelarsi insufficiente per far fronte all'erogazione dei servizi essenziali, compresi quelli relativi a spese di carattere obbligatorio.

Ritiene preferibile, pertanto, che l'incremento del contributo per il 1996 sia commisurato al tasso di inflazione programmata.

Il presidente PERLINGIERI obietta che in tal caso si dovrebbe adeguare la copertura finanziaria del provvedimento.

La Sottocommissione, quindi, conferisce al relatore l'incarico di redigere un parere favorevole, con le osservazioni dianzi esposte.

(2498) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 31, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore DE MARTINO Guido propone di confermare il parere espresso sul precedente decreto in materia, favorevole con osservazioni, in quanto riferibile al decreto vigente.

Conviene la Sottocommissione.

(2466) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 20, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

(Parere alla 12ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore FONTANINI propone di confermare il parere, favorevole con una osservazione critica sull'articolo 5, reso in occasione del precedente decreto.

La Sottocommissione concorda.

(2467) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 21, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT)

(Parere alla 12^a Commissione: esame e rinvio)

Il relatore FONTANINI illustra il contenuto del provvedimento, corrispondente a una parte di un precedente decreto, di contenuto più esteso.

Egli si sofferma con accenti critici sulle disposizioni contenute nell'articolo 1: a suo avviso, infatti, si tratta di una modalità di immissione in ruolo, che potrebbe contraddire il principio di accesso per concorso agli impieghi pubblici, stabilito dall'articolo 97, terzo comma, della Costituzione.

Il presidente PERLINGIERI condivide l'obiezione del relatore, ritenendo che la deroga al principio menzionato non assicura il rispetto di un altro canone costituzionale, relativo al buon andamento della pubblica amministrazione. Egli considera tanto più ingiustificata l'eccezione, in quanto essa viene disposta con un decreto-legge.

La senatrice BRICCARELLO osserva che il concorso pubblico non sempre assicura la selezione delle migliori capacità professionali, mentre i meccanismi di selezione interna a volte consentono di reclutare risorse già sperimentate.

Il presidente PERLINGIERI replica richiamando l'attenzione sulla circostanza che nel settore vi sono cospicue e valide esperienze professionali anche negli enti privati: tali capacità sarebbero escluse con il sistema di reclutamento previsto dall'articolo 1, comma 1.

Il senatore DE MARTINO Guido considera che la specificità del servizio potrebbe giustificare una deroga al principio del concorso pubblico, peraltro osservato, nel sistema generale di reclutamento, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1. Egli è propenso a rinviare la formulazione del parere, per svolgere ulteriori approfondimenti.

La Sottocommissione concorda in tal senso e il seguito dell'esame viene pertanto rinviato.

(2479) Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 27, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli

(Parere alla 13^a Commissione: esame e rinvio)

Su proposta del relatore DE MARTINO Guido la Sottocommissione conviene di esprimere parere favorevole.

La seduta termina alle ore 9,55.

BILANCIO (5*)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 31 GENNAIO 1996

89ª Seduta

Presidenza del Presidente
BOROLI

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,15.

(2423) Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 5, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali

(Parere alle Commissioni 10ª e 13ª: in parte favorevole con osservazione e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MANTOVANI ricorda che il provvedimento costituisce la ulteriore reiterazione del decreto-legge n.2 del 1995 su cui la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta a condizione che al comma 4 dell'articolo 19 fosse specificato che il provvedimento di riordino del Ministero dell'ambiente dovesse avere natura legislativa o che, in alternativa, la copertura finanziaria per l'istituzione della nuova Divisione fosse all'interno del decreto-legge in esame. Nel testo reiterato si prevede che alla dotazione del personale necessario per istituire la suddetta Divisione si fa fronte mediante le procedure previste dalle norme in materia di mobilità. Si può ritenere che tale indicazione sia sufficiente ad adempiere alla condizione a suo tempo posta sul provvedimento.

Il sottosegretario VEGAS ritiene che sarebbe opportuno, al comma 10 dell'articolo 23, aggiornare l'anno finanziario di riferimento portandolo al 1996.

Il relatore MANTOVANI è dell'avviso che allo stesso comma 10 dell'articolo 23 debba essere soppressa la possibilità di intervenire anche sui residui.

Accogliendo la proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che al comma 10 dell'articolo 23 siano soppresse le parole

«anche in conto residui» e osservando che sarebbe opportuno sostituire, allo stesso comma, la parola «1995» con quella «1996».

(2466) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 20, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

(Parere alla 12^a Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore PODESTÀ ricorda che si tratta della reiterazione del decreto-legge in materia di tossicodipendenze, sulla cui precedente versione la Sottocommissione ha espresso il proprio parere nella seduta del 10 gennaio. L'attuale versione coincide con quella precedente, salvo per il fatto che non è stata riproposta la norma in materia di personale dei SERT (che è stata fatta oggetto di un ulteriore provvedimento di urgenza), sulla quale la Sottocommissione aveva formulato parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Si può pertanto ribadire il parere di nulla osta già espresso, nel quale si osservava peraltro che l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 2 costituisce una deroga alle vigenti norme di contabilità dello Stato.

Il sottosegretario VEGAS concorda con la proposta del relatore.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta osservando che sarebbe opportuno sopprimere l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 2 in quanto esso costituisce una deroga alle vigenti norme di contabilità dello Stato.

(2467) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 21, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT)

(Parere alla 12^a Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore PODESTÀ precisa che il decreto-legge consta di un'unica disposizione, concernente il personale dei servizi per le tossicodipendenze (SERT), precedentemente compresa nel decreto-legge n. 487 del 1995, sulla quale la Sottocommissione aveva espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione limitatamente al comma 5, precisando che tale parere di contrarietà avrebbe potuto essere superato introducendo nella norma il riferimento alla data del 31 ottobre 1992, entro la quale dovevano risultare istituiti i posti da attribuire. Tale precisazione, che si rende necessaria in ossequio alle vigenti disposizioni in materia di blocco delle assunzioni e per escludere quindi nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, non è stata peraltro accolta nel testo del decreto-legge. Propone di confermare il parere precedentemente espresso anche sul provvedimento in titolo.

Il sottosegretario VEGAS è dell'avviso che sarebbe opportuno confermare, anche con riferimento al testo in esame, l'esigenza di limitare a quelli istituiti entro il 31 ottobre 1992 i posti da attribuire negli organici dei SERT.

La Sottocommissione accoglie quindi la proposta del relatore.

(2495) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 518, recante interventi urgenti nei settori agricoli, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MANTOVANI fa presente che il decreto-legge, già approvato dalla Camera con parere favorevole della Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento, concerne la proroga del fondo di rotazione per la meccanizzazione agricola, nonché interventi di contribuzione straordinaria all'ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania e Irpinia, all'ente irriguo umbro-toscano, all'ente per la tutela del lupo italiano e alle associazioni allevatori italiani.

L'onere finanziario è determinato in 90 miliardi di lire, alla cui copertura si provvede attraverso le disponibilità finanziarie dello stesso fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura.

Osserva che le finalità del provvedimento non appaiono in linea con quelle del fondo di rotazione per la meccanizzazione agricola e che nel testo non sono indicati i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura a cui ci si riferisce. Ricorda, al riguardo, che, in seguito al trasferimento alle regioni di funzioni statali, si è provveduto, nella recente sessione di bilancio, alla soppressione di taluni capitoli del stesso stato di previsione e che sarebbe opportuno, in via generale, verificare la coerenza dei provvedimenti adottati con tale deliberazione.

Il sottosegretario VEGAS si riserva di fornire al più presto i chiarimenti richiesti.

Su proposta del Presidente, l'esame del provvedimento è quindi rinviato.

(2496) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 566, recante disposizioni in materia di reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore PODESTÀ fa presente che il decreto-legge in titolo è finalizzato alla concessione di sgravi fiscali agli esercenti impianti di distribuzione di carburante. Alle corrispondenti minori entrate, quantificate in lire 91 miliardi per il 1996, 52 miliardi per il 1997 e 13 miliardi per il 1998, si fa fronte utilizzando parte delle entrate derivanti dal decreto-legge n. 565 del 1995, recante il completamento della manovra finanziaria per il 1996. In proposito occorre rilevare che il citato decreto-legge contiene, come noto, aumenti di entrata in misura maggiore di quanto necessario a sbloccare le quote di fondi speciali giuridicamente vincolate per effetto del fondo speciale di segno negativo inserito nella legge finanziaria per il 1996. Va aggiunto peraltro che la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento ha sottolineato, nel parere favorevole espresso sul provvedimento in esame, che sarebbe sembrato più opportuno coprire gli oneri finanziari tramite i fondi speciali della legge fi-

nanziaria, prevedendo con il decreto-legge n. 565 del 1995 lo sblocco di una corrispondente quota aggiuntiva dei fondi speciali stessi.

Propone di formulare parere di nulla osta, confermando l'osservazione già formulata dalla Commissione bilancio della Camera.

Il sottosegretario VEGAS dichiara di non avere obiezioni al riguardo.

La Sottocommissione accoglie infine la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 10.

ISTRUZIONE (7*)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 31 GENNAIO 1996

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Scaglione, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 6ª Commissione:

(2499) Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1996, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996: parere favorevole.

alla 12ª Commissione:

(2466) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 20, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1*)

Giovedì 1° febbraio 1996, ore 9

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale (2414).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 544, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore (2412).
- Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 12, recante differimento del termine di applicazione stabilito dall'articolo 57, comma 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori (2437).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (2468).
- SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (378).
- DE CORATO ed altri. - Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi nel territorio dello Stato (947).
- PETRUCCI ed altri. - Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato (1040).

- MANCONI ed altri. - Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato (1119).
 - BEDONI ed altri. - Regolamentazione dell'ingresso e della permanenza degli extracomunitari nel territorio dello Stato (1780).
 - SILIQUINI ed altri. Nuove norme in tema di immigrazione degli stranieri extracomunitari (1785).
 - BAIOLETTI. - Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recanti disposizioni per il soggiorno di studenti extracomunitari (1818).
 - DE CORATO ed altri. - Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio di Stato. Disposizioni in materia di asilo politico (2030).
-

GIUSTIZIA (2*)

Giovedì 1° febbraio 1996, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 572, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti (2399).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di usura (987) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
 - MANCUSO ed altri. - Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura (384).
 - LAFORGIA ed altri. - Modifiche al codice penale in tema di usura (490).
 - DI BELLA. - Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale (552).
-

INDUSTRIA (10*)

Giovedì 1° febbraio 1996, ore 9

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto ministeriale interamente sostitutivo del decreto ministeriale 5 gennaio 1994, concernente criteri e modalità per l'utilizzazione da parte della GEPI spa dei fondi di cui all'articolo 5 della legge 19 luglio 1993, n. 237.
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13*)

Giovedì 1° febbraio 1996, ore 9

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 27, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli (2479).
-

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Giovedì 1° febbraio 1996, ore 15

- I. Audizione del generale Sergio Luccarini, in qualità di ex vicedirettore del SISMI.
 - II. Audizione del dottor Sandro Falcucci, funzionario del SISDE.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

Giovedì 1° febbraio 1996, ore 14,30

Seguito della discussione sui problemi urgenti relativi alla funzionalità degli uffici giudiziari, delle forze di polizia, con particolare riguardo a taluni settori di indagine, e all'ordinamento penitenziario.

Seguito della discussione della relazione sul «Caso Mandalari».

Seguito della discussione della relazione sulla situazione della criminalità organizzata in Puglia.

Seguito della discussione della relazione sulla situazione della Campania.
